SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 agosto 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 luglio 2024, n. **123**.

Regolamento di definizione delle disposizioni transitorie al processo penale militare telematico di cui all'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'articolo 87, comma 7, secondo periodo;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare l'articolo 10, comma 1;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 29 novembre 2023, con delibera del Plenum n. 8232;

Acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 7 dicembre 2023;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 13 febbraio 2024;

Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'adozione del presente regolamento, reso con nota prot. PCM-DAGL 0006470 P-del 9 luglio 2024;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche del processo penale telematico della Giustizia Militare, disciplinando anche il periodo transitorio e la sperimentazione effettuata durante lo stesso.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) codice di procedura penale: allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;

b) leggi processuali penali: l'insieme delle norme che disciplinano il procedimento e il processo penale militare in Italia, comprensivo sia del codice di procedura penale, sia dei codici penali militari di pace e di guerra, sia delle leggi speciali;

c) giudizio penale militare: il complesso dell'attività procedimentale e processuale penale militare italiana, dal momento dell'iscrizione della notizia di reato sino all'esecuzione della pena irrogata, comprensivo anche dell'attività di sorveglianza;

d) codice penale: regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

e) codici penali militari di pace e di guerra: regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante «Codici penali militari di pace e di guerra»;

f) codice dell'ordinamento militare: decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;

g) codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale;

h) linee guida AgID: le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici ai sensi degli artt. 14-*bis* e 71 del codice dell'amministrazione digitale;

i) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

l) Sistema Informativo della Giustizia Militare, di seguito denominato SIGMIL: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali il Ministero della difesa gestisce in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure riguardanti l'esercizio dei compiti istituzionali inerenti allo svolgimento dell'attività processuale;

m) Portale della Giustizia Militare: piattaforma informatica che fornisce le informazioni relative alla organizzazione della Giustizia Militare, e consente l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGMIL, secondo le regole tecnico-operative previste nel presente decreto;

n) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

o) upload: è il processo di invio o trasmissione di un file (o più genericamente di un flusso finito di dati o informazioni) da un client ad un sistema remoto (denominato server) attraverso una rete informatica;

p) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

q) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS);

r) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente;

s) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

t) documento informatico multimediale: contenuto audio, video e/o foto codificati, ovvero compressi in modo digitale di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti mediante registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

u) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

v) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

z) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

aa) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

bb) responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa: il capo del VI Reparto dello Stato maggiore della Difesa;

cc) soggetti abilitati: i soggetti abilitati ad interagire con il SIGMIL o con altri servizi telematici della Giustizia Militare. In particolare, si intende per: 1) soggetti abilitati interni, i magistrati militari, la polizia giudiziaria e il personale degli uffici giudiziari militari; 2) soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del magistrato militare, i difensori, le parti pubbliche e private, gli altri soggetti previsti dalle leggi processuali penali; 3) soggetti abilitati esterni pubblici, l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonché il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive;

dd) soggetti ammessi a partecipare all'attività da remoto: tutti i soggetti che partecipano mediante collegamento audiovisivo ad una attività del giudizio penale militare;

ee) magistrati militari: i soggetti esercitanti la funzione giudiziaria militare, tanto giudicante quanto requirente, di cui all'articolo 52 e ss. del codice dell'ordinamento militare;

ff) pubblico ministero militare: il soggetto esercitante la funzione giudiziaria militare requirente;

gg) personale amministrativo: il personale degli uffici giudiziari militari diverso dai magistrati militari e dalla polizia giudiziaria;

hh) polizia giudiziaria: i soggetti esercitanti le funzioni previste dagli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;

ii) uffici giudiziari militari: il complesso degli uffici giudiziari, sia giudicanti che requirenti, indicati negli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del codice dell'ordinamento militare;

ll) cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra amministrazioni;

mm) spam: messaggi indesiderati;

nn) software antispam: programma informatico che permette di inibire la ricezione di e-mail indesiderate;

oo) log: documento informatico contenente la registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico (server, storage, client, applicazioni o qualsiasi altro dispositivo informatizzato o programma);

pp) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 24, dal Responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con il Consiglio della Magistratura Militare e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

qq) PagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale;

rr) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme agli standard stabiliti da PagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su PagoPA.

Capo II

IL PROCESSO PENALE TELEMATICO NELLA GIUSTIZIA MILITARE

Art. 3.

Sistema Informativo della Giustizia Militare

1. Il SIGMIL gestisce con modalità informatiche, in ogni fase, stato e grado del giudizio penale militare, la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento penale, i registri in uso all'ufficio, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni degli uffici giudiziari militari, la trasmissione dei fascicoli e ogni altra attività inerente o comunque connessa al processo penale telematico.

2. Il SIGMIL rispetta le disposizioni del codice di procedura penale, dei codici penali militari di pace e di guerra, del codice dell'ordinamento militare, del codice dell'amministrazione digitale, del codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679, delle linee guida AGiD e delle altre leggi processuali penali, anche nella fase dell'esecuzione della pena.

3. Il Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa è responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione del SIGMIL.

4. I dati del SIGMIL sono custoditi in infrastrutture informatiche gestite dal Ministero della difesa, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 24.

Art. 4.

Documento informatico

1. L'atto del giudizio penale militare in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

2. I documenti informatici allegati all'atto del giudizio penale militare sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

3. È consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma 2.

Art. 5.

Atti dei magistrati militari e del personale amministrativo

1. Gli atti e i provvedimenti dei magistrati militari sono redatti e depositati come documenti informatici con firma digitale.

2. I provvedimenti collegiali sono redatti e sottoscritti dall'estensore con firma digitale e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li controfirma con firma digitale e, a sua volta, li trasmette telematicamente alla cancelleria per il deposito.

3. Si procede con le modalità previste dal comma 2 in tutti i casi in cui norme di legge o di regolamento prescrivono il visto di altro magistrato militare oltre alla sottoscrizione dell'estensore.

4. La documentazione prodotta nel giudizio penale militare dal pubblico ministero militare è acquisita al fascicolo informatico nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

5. Il personale amministrativo sottoscrive con la propria firma digitale gli atti e i provvedimenti dei magistrati militari, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico, alla loro pubblicazione, nonché, ove previsto, alla loro pubblicità, con le cautele previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Gli atti del personale amministrativo dell'ufficio giudiziario militare sono redatti come documenti informatici e sono sottoscritti con firma digitale.

7. Il processo verbale dell'udienza è redatto come documento informatico ed è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera di consiglio e dal cancelliere di udienza ed è inserito nel fascicolo informatico.

8. La formazione, la sottoscrizione, la controfirma, la trasmissione, l'inserimento nel fascicolo informatico dell'atto, del provvedimento e della documentazione proveniente dal magistrato militare o dal personale amministrativo avviene nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il Portale della Giustizia Militare, secondo le regole tecniche previste nel presente decreto.

9. La formazione dell'atto o del provvedimento e il deposito con modalità analogiche sono consentiti in caso di malfunzionamento del SIGMIL.

10. Nel caso previsto dal comma 9, il cancelliere o il segretario, dopo avere proceduto alla sottoscrizione, deposito e pubblicazione dell'atto, provvedimento o documento con modalità telematiche ove possibile o altrimenti apponendovi la propria firma autografa e procedendo

al deposito e pubblicazione del provvedimento con modalità analogiche, provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 24 e la inserisce nel fascicolo informatico.

11. Il deposito con modalità analogiche è sempre consentito nelle ipotesi previste dal comma 3, dell'articolo 111-*bis* c.p.p. In tal caso, ove possibile, il cancelliere o il segretario provvede all'estrazione di copia informatica e all'inserimento nel fascicolo informatico ai sensi del comma 10.

Art. 6.

Atti della polizia giudiziaria

1. Gli atti della polizia giudiziaria hanno la forma di documento informatico, sono sottoscritti con firma digitale e sono conservati nel fascicolo informatico.

2. Le attività della polizia giudiziaria sono documentate con documento informatico, anche multimediale, conservato nel fascicolo informatico.

3. I documenti informatici di cui ai commi 1 e 2 nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla polizia giudiziaria sono trasmessi tramite posta elettronica certificata oppure mediante upload nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il portale della Giustizia Militare. È altresì ammessa la trasmissione mediante canale sicuro protetto da meccanismo di crittografia in base alle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

4. Per la trasmissione di atti e documenti tramite posta elettronica certificata sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

5. Se la trasmissione avviene tramite posta elettronica certificata, il cancelliere o il segretario provvedono all'inserimento del documento informatico nel fascicolo informatico.

6. Le specifiche tecniche di cui all'articolo 24 stabiliscono la dimensione massima del documento informatico.

7. Ove il singolo documento informatico superi la dimensione consentita, è ammesso il suo deposito mediante frazionamento in più file di dimensioni consentite ovvero su supporto informatico, da depositare in cancelleria o segreteria, avente i requisiti indicati nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 24.

8. Nei casi di malfunzionamento della PEC, del SIGMIL o del portale di cui al comma 3, ovvero se l'atto o la documentazione dell'attività hanno forma di documento analogico, si procede ai sensi dei commi 10 e 11 dell'articolo 5.

Art. 7.

Atti dei soggetti abilitati esterni

1. Gli atti dei soggetti abilitati esterni sono redatti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale conforme alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

2. Il deposito degli atti di cui al comma 1 e dei loro allegati avviene per via telematica con upload nell'ambito del SIGMIL tramite il portale della Giustizia Militare.

3. Gli atti di cui al comma 1 si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale della Giustizia Militare, che attesta il deposito dell'atto presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

4. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

5. Le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24 indicano la dimensione massima del documento informatico.

6. Ove il singolo documento informatico superi la dimensione consentita, è ammesso il suo deposito mediante frazionamento in più file di dimensioni consentite. In tal caso, è altresì consentito il deposito su supporto informatico, da depositare in cancelleria o segreteria, avente i requisiti indicati nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

7. Nel caso previsto dal secondo periodo del comma 6, il cancelliere o il segretario, dopo aver rilasciato ricevuta di deposito, provvede all'upload del file nel fascicolo informatico, anche con l'ausilio del personale tecnico della Giustizia Militare. Ove l'upload non sia possibile, il supporto informatico è custodito nella cancelleria o segreteria, a disposizione per ogni finalità del giudizio penale militare, e di esso è fatta menzione nell'elenco degli atti e della documentazione acquisita ai sensi del comma 3 dell'articolo 111-*ter* c.p.p.

8. Alla formazione dell'atto e al deposito con modalità analogiche dei soggetti abilitati esterni si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 5.

Art. 8.

Mandato defensionale

1. Il mandato defensionale è autenticato dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale, ed è depositato per via telematica con upload nell'ambito del SIGMIL tramite il portale della Giustizia Militare.

2. Nel caso in cui il mandato defensionale sia conferito su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.

3. Se la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità di polizia giudiziaria, questa ne dà immediata comunicazione, con ogni mezzo disponibile, all'autorità giudiziaria militare procedente e provvede, senza ritardo, alla trasmissione alla medesima dell'atto in cui è stata raccolta la dichiarazione. La trasmissione è consentita tramite modalità analogiche, tramite posta elet-

tronica certificata ovvero mediante upload nell'ambito del SIGMIL, anche tramite il portale della Giustizia Militare. Se l'atto in cui è raccolta la dichiarazione ha forma di documento analogico per esigenze processuali, si procede ai sensi dei commi 10 e 11 dell'articolo 5. Se l'atto in cui è raccolta la dichiarazione è stato trasmesso tramite posta elettronica certificata, il cancelliere o il segretario provvedono al suo inserimento nel fascicolo informatico.

4. Se la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità giudiziaria militare procedente, l'atto in cui è contenuta è inserita nel fascicolo informatico.

Art. 9.

Fascicolo informatico

1. I fascicoli del giudizio penale militare hanno forma di fascicolo informatico.

2. Il fascicolo informatico contiene gli atti e i documenti, anche in formato multimediale, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico.

3. I fascicoli del giudizio penale militare sono formati, conservati, aggiornati tramite il SIGMIL, che ne assicura l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità e la consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 24.

4. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente.

5. Il fascicolo informatico contiene l'indicazione:

a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo;

b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare;

c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico.

6. Con le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

Art. 10.

Trasmissione dei fascicoli informatici

1. La trasmissione telematica dei fascicoli informatici da un ufficio giudiziario militare all'altro avviene tramite il SIGMIL, che assicura la data certa, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza della trasmissione.

2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni fase, stato e grado del giudizio penale militare, per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa. Se la trasmissione per via telematica su canale sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa, per qualsiasi causa, non sia possibile, il fascicolo informatico o i singoli atti dello stesso sono riversati su supporto informatico avente le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24. In tali casi, la trasmissione avviene con modalità analogiche.

3. Ove formato, viene altresì trasmesso con modalità analogiche, agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2, il fascicolo contenente gli atti e i documenti del giudizio penale militare aventi forma di documento analogico nonché quelli di cui al comma 11 dell'articolo 5.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Art. 11.

Accesso e consultazione del fascicolo informatico

1. L'accesso e la consultazione del fascicolo informatico avviene, per i soggetti abilitati interni, tramite accesso diretto nell'ambito del SIGMIL, da postazione presente negli uffici giudiziari militari o per mezzo della piattaforma messa a disposizione degli utenti interni del Ministero della difesa e avente le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24, oppure mediante il Portale della Giustizia Militare.

2. L'accesso e la consultazione del fascicolo informatico avviene, per i soggetti abilitati esterni, mediante il Portale della Giustizia Militare.

3. L'accesso di cui al comma 2 è altresì consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente che siano stati autorizzati con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

4. In caso di delega, è consentito l'accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previo deposito, con le modalità indicate all'articolo 5 e a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, all'ufficio giudiziario militare, il cui personale amministrativo provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.

5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, è redatta in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 24.

6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato, individuati e identificati anche attraverso meccanismi di cooperazione applicativa, accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali è parte un soggetto che si avvale o può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

7. L'identificazione informatica dei soggetti cui è consentito l'accesso ai sensi del presente articolo avviene secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Art. 12.

Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti

1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'art. 9 del Regolamento Ue 2016/679 o di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale della Giustizia militare, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 24.

Art. 13.

Comunicazioni e notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante trasmissione dei documenti informatici tra caselle di posta elettronica certificata.

2. Ove non vi sia stata una specifica indicazione del domicilio digitale, le notificazioni e le comunicazioni telematiche di cui al comma 1 sono effettuate:

a) nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'indirizzo posta elettronica certificata risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA);

b) nei confronti dei difensori, all'indirizzo posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici tenuto dal Ministero della giustizia (REGINDE);

c) nei confronti degli altri professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);

d) nei confronti di imprese e società, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC);

e) nei confronti degli altri soggetti abilitati esterni, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

3. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

5. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario militare provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati o depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24, che conserva nel fascicolo informatico.

6. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.

7. La comunicazione che contiene i dati di cui all'art. 9 del Regolamento Ue 2016/679 è effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale della Giustizia militare, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 24, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.

Art. 14.

Requisiti della casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno

1. I soggetti abilitati esterni all'utilizzo della posta elettronica certificata fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:

a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;

b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;

c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia Militare;

d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 24;

e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella di posta elettronica certificata a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Art. 15.

Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni

1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono conservati su infrastrutture informatiche separate ai sensi dell'art. 269 c.p.p.

2. Le infrastrutture di cui al comma 1 sono gestite e tenute in base alle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

3. Il riversamento nel fascicolo informatico dei dati contenuti nelle infrastrutture di cui al comma 1, nelle ipotesi previste dalla legge, avviene nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Art. 16.

Documentazione dell'attività processuale

1. Nei casi in cui la legge processuale penale facoltizza o impone la documentazione dell'attività del giudizio penale militare con modalità diverse da quella della verbalizzazione per iscritto, l'autorità di polizia giudiziaria ovvero l'autorità giudiziaria militare procedente provvedono mediante apparecchiature di registrazione audiovisiva o di fonoregistrazione.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 assicurano che la documentazione dell'attività del giudizio penale militare sia memorizzata in forma di documento informatico multimediale, avente le estensioni indicate nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

3. La registrazione audiovisiva e la fonoregistrazione sono effettuate con qualunque apparecchiatura compatibile con i file di estensione precisata nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

4. Il personale amministrativo dell'ufficio giudiziario militare ovvero la polizia giudiziaria provvedono immediatamente a riversare il file multimediale nel fascicolo informatico con le modalità stabilite nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 24.

5. L'attività di riversamento deve garantire l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto, la segretezza della documentazione. Di tale attività è rilasciata attestazione scritta, con modalità informatica, immediatamente inserita nel fascicolo informatico.

6. La documentazione di cui al comma 1, ove formata dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, rispetta i requisiti tecnici di cui ai commi 2, 4 e 5. Essa è inserita nel fascicolo informatico con le modalità di cui all'articolo 5.

7. Nel caso in cui sia disposta la trascrizione della registrazione audiovisiva o della fonoregistrazione e tale attività non sia stata o non possa essere affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato, il personale di polizia giudiziaria o quello degli uffici giudiziari militari, all'uopo incaricato, può utilizzare, come proprio ausilio, applicativi e apparecchiature di trascrizione automatica.

Art. 17.

Partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare

1. La partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare avviene mediante piattaforme di videoconferenza in uso presso la Giustizia Militare e indicate nelle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

2. Per la partecipazione da remoto è necessario che il dispositivo del partecipante rispetti i requisiti previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

3. I soggetti ammessi a partecipare all'attività da remoto garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.

4. I magistrati militari utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Ministero della difesa.

5. In caso di partecipazione da remoto ad udienze, pubbliche o in camera di consiglio, il giudice militare che procede, con l'assistenza del cancelliere, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali.

6. Il giudice militare che procede disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei soggetti ammessi a partecipare all'udienza stessa. In ogni caso i soggetti ammessi a partecipare, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.

7. La registrazione delle udienze pubbliche e camerali è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e da parte dell'autorità giudiziaria militare.

8. È vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza.

9. All'atto del collegamento e prima dell'inizio dell'udienza, i soggetti ammessi a partecipare, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso dell'udienza o dell'attività del giudizio penale militare non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla medesima, e che si impegnano a non effettuare la registrazione di cui al comma 7.

10. Per la partecipazione da remoto alle attività del giudizio penale militare che si svolgono dinnanzi al pubblico ministero militare o alla polizia giudiziaria si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Art. 18.

Pagamenti

1. Il pagamento delle spese di giustizia è effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento è depositata con le modalità indicate dall'articolo 7, ed è altresì conservata dall'interessato per essere esibita a richiesta dell'ufficio.

2. Il pagamento di cui al comma 1 può essere effettuato per via telematica con la funzionalità PagoPA presente sul portale della Giustizia Militare. In tal caso, la ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dal SIGMIL ovvero trasmessa dall'interessato all'ufficio.

3. La ricevuta telematica costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello Stato ed è conservata nel fascicolo informatico.

4. L'ufficio verifica periodicamente con modalità telematiche la regolarità delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle transazioni di pagamento telematico.

Art. 19.

Malfunzionamenti dei sistemi informativi della giustizia militare

1. Ai sensi dell'articolo 87, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, i malfunzionamenti del SIGMIL sono accertati dal Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa e immediatamente comunicati sul Portale della Giustizia Militare. Laddove i previsti malfunzionamenti abbiano determinato anche violazioni di dati personali, si dovrà provvedere ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

2. La cessazione dei malfunzionamenti del SIGMIL è accertata con le stesse modalità indicate nel comma 1.

3. Al fine di richiamare l'attenzione dell'utenza, il Portale della Giustizia Militare segnala il malfunzionamento e la sua cessazione con appositi indicatori grafici.

Capo III

PERIODO TRANSITORIO DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO NELLA GIUSTIZIA MILITARE

Art. 20.

Periodo transitorio, sperimentazione e piena operatività del SIGMIL

1. Per tutti gli uffici giudiziari militari il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-*bis*, del codice di procedura penale, previa attestazione della piena operatività del SIGMIL.

2. La piena operatività del SIGMIL per tutti gli uffici giudiziari militari è attestata con decreto ai sensi dell'articolo 24. Con uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 24, sono previamente o contestualmente definite le specifiche tecniche.

3. I decreti di cui al comma 2, possono intervenire prima del 31 dicembre 2025 oppure, per comprovate ragioni tecniche, in data successiva il più possibile prossima alla stessa.

4. Il periodo transitorio del processo penale telematico della Giustizia Militare decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sino al quindicesimo giorno successivo alla data in cui è attestata la piena operatività del SIGMIL, ai sensi del comma 2.

5. Durante il periodo transitorio, il SIGMIL opera sperimentalmente e in via provvisoria negli uffici giudiziari militari individuati, con decreti di cui all'articolo 24, sulla base della ritenuta idoneità degli applicativi informatici disponibili, della presenza di personale amministrativo con le necessarie competenze informatiche, e si applicano le disposizioni del Capo II del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione delle apposite specifiche tecniche provvisorie.

Art. 21.

Formazione e deposito degli atti nel periodo transitorio

1. Durante il periodo transitorio, è consentito il deposito con valore legale, ad opera dei difensori, delle parti e degli altri soggetti del giudizio penale militare, degli atti, dei documenti e delle istanze, comunque denominati, del procedimento penale militare, mediante invio tramite posta elettronica certificata, effettuato nel rispetto delle disposizioni della normazione primaria.

2. I formati degli atti, delle istanze, dei documenti e della sottoscrizione digitale sono indicati con le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Art. 22.

Altre disposizioni applicabili nel periodo transitorio

1. Nel periodo transitorio si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 13, 16 e 17 contenute nel Capo II del presente decreto con le modalità indicate dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Art. 23.

Continuità della tenuta del fascicolo cartaceo

1. Nel periodo transitorio, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale amministrativo degli uffici giudiziari militari provvede all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica del documento avente forma digitale, depositato tramite posta elettronica certificata.

2. La copia analogica è accompagna da attestazione scritta della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio, dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza, della conformità all'originale informatico della copia analogica inserita nel fascicolo, della verifica dell'autenticità della sottoscrizione.

3. L'originale informatico dell'atto è riversato su supporto informatico ed allegato al fascicolo cartaceo con le modalità indicate dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 24.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono stabilite con uno o più decreti del Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con il Consiglio della Magistratura Militare e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per i soli profili di interesse.

2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Portale della Giustizia Militare.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche già vigenti.

Art. 25.

Adeguamento delle specifiche tecniche

1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'adeguamento si provvede con uno o più decreti del Responsabile della transizione digitale del Ministero della difesa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con Consiglio della Magistratura Militare e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per i soli profili di interesse oppure, se necessario, mediante emendamento del presente decreto.

Art. 26.

Tenuta dei registri dei giudizi penali militari

1. I registri dei giudizi penali militari continuano ad essere tenuti anche con modalità analogica, ferma restando la registrazione dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 2024

Il Ministro: CROSETTO

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3549

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *Omissis*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 87, comma 7, del decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.:

«Art. 87 *(Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)*. — 1. - 6-*quinquies*. *Omissis*.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2023, n. 303:

«Art. 10 *(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)*. — 1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Omissis.».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1930, n. 251, Supplemento straordinario.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

— Il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante «Approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1941, n. 107, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2005, n. 97.

Note all'art. 2:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, vedasi note alle premesse.

— Per il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, vedasi note alle premesse.

— Per il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, vedasi note alle premesse.

— Si riportano gli articoli da 52 a 59 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:

«Art. 52 *(Magistrati militari)*. — 1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.

2. Le funzioni giudicanti sono:

a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);

b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);

c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);

d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);

e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);

f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);

g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).

3. Le funzioni requirenti sono:

a) di primo grado (sostituto procuratore militare);

b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);

c) di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di cassazione);

c-*bis*) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);

d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);

e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);

f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);

g) direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di cassazione).

4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.».

«Art. 53 *(Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni)*. — 1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art. 52, commi 2, lettera *a)* e 3, lettera *a)* è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art. 52, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 3, lettere *b)* e c-*bis*) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art. 52, commi 2, lettera *e)* e 3, lettera *e)* è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art. 52, commi 2, lettere *d)* ed *f)*, e 3, lettere *c)* e *d)*, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art. 52, commi 2, lettera *g)* e 3, lettera *f)* è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'art. 52, comma 3, lettera *g)*, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.».

«Art. 54 *(Tribunale militare)*. — 1. Il Tribunale militare è formato:

a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53, comma 3, che lo presiede;

b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53, comma 2.

2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:

a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera *b)*, con funzioni di giudice;

c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) Il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il direttore generale per il personale militare.

3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera *c)*, si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.

4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.

5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.

6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.».

«Art. 55 *(Circoscrizioni territoriali)*. — 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.

2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna.

3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.».

«Art. 56 *(Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza)*. — 1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.

2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:

a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;

b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 1;

c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.

3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 53, comma 1.

4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 53, comma 1.».

«Art. 57 *(Corte militare di appello)*. — 1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari.

2. La Corte militare d'appello è formata:

a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 5, che la presiede;

b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 4;

c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2.

3. Le sezioni della Corte sono formate:

a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 53, comma 4, che la presiede;

b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2.

4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento:

a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2, con funzioni di presidente;

b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2, con funzioni di giudice;

c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;

2) il Capo di stato maggiore della difesa;

3) Il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;

4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

5) il direttore generale per il personale militare.

5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.».

«Art. 58 *(Uffici del pubblico ministero)*. — 1. La Procura generale militare presso la Corte di cassazione è composta:

a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 6;

b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 4.

2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:

a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 5;

b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 4;

c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2.

3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:

a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 3;

a-*bis*) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 2;

b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'art. 53, comma 1.».

«Art. 59 *(Ruolo organico dei magistrati militari)*. — 1. Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera *s)*, 5, comma 2, 14-*bis* e 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) - r) omissis;

s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t) - ff) omissis.

1-*bis* – 1-*ter*. *Omissis*.».

«Art. 5 *(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)*. — 1. *Omissis*.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

2-*bis*. - 5. *Omissis*.».

«Art. 14-*bis* *(Agenzia per l'Italia digitale)*. — 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;

b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;

c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 492, lettera a-*bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla

loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera *b)* e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;

d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;

e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;

f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità;

g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'art. 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera *f)*;

h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata;

i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'art. 34, comma 1-*bis*, lettera *b)*, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'art. 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'art. 32-*bis* in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;

l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.».

«Art. 71 *(Regole tecniche)*. — 1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2018, n. 205.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68:

«Art. 1 *(Oggetto e definizioni)*. — 1. *Omissis*.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) - f) omissis;

g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;

h) - m) omissis.».

— Il regolamento (UE) n. 910 /2014 (eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 257 del 28 agosto 2014.

Note all'art. 3:

— Il regolamento (UE) n. 2016 /679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4 maggio 2016.

Note all'art. 5:

— Si riposta il testo dell'art. 111-*bis*, comma 3, del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 92, S.O.:

«Art. 111-*bis (Deposito telematico)*. — 1. - 2. *Omissis*.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. *Omissis*.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 111-*bis* del Codice di procedura penale, vedasi nota all'art. 5.

Note all'art. 12:

— Per il regolamento (UE) n. 2016 /, vedasi nota all'art. 3.

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 45 e 48 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 45 *(Valore giuridico della trasmissione)*. — 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».

«Art. 48 *(Posta elettronica certificata)*. — 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.».

«Art. 49 *(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)*. — 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. A gli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.».

Note all'art. 14:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2005, n. 97.

Note all'art. 15:

— Si riposta il testo dell'art. 269 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 92, S.O.:

«Art. 269 *(Conservazione della documentazione)*. — 1. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'art. 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-*bis* o nel caso previsto dall'art. 454, comma 2-*bis*, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in Camera di consiglio a norma dell'art. 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo *A)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*:

«Art. 7 *(Rogatorie all'estero)*. — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 87, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150:

«Art. 87 *(Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)*. — 1 - 6-*ter Omissis*.

6-*quater*. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

6-quinquies - 7. *Omissis*.».

— Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 2018, n. 119:

«Art. 26 *(Notifica al Garante di una violazione di dati personali)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, in caso di violazione di dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione al Garante con le modalità di cui all'art. 33 del regolamento UE.

2. Se la violazione dei dati personali riguarda dati personali che sono stati trasmessi dal o al titolare del trattamento di un altro Stato membro, le informazioni previste dal citato art. 33 del regolamento UE sono comunicate, senza ingiustificato ritardo, al titolare del trattamento di tale Stato membro.».

24G00141

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Bernalda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati eletti il consiglio comunale di Bernalda (Matera) ed il sindaco nella persona del signor Domenico Raffaele Tataranno;

Vista la deliberazione n. 25 del 9 luglio 2024, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Domenico Raffaele Tataranno dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Bernalda (Matera) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2024

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bernalda (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Domenico Raffaele Tataranno.

In occasione delle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2024 il signor Domenico Raffaele Tataranno è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Basilicata.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 25 del 9 luglio 2024, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della. S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bernalda (Matera).

Roma, 27 luglio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A04397

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e con la quale sono stati stanziati euro 7.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 15 settembre 2023, n. 1023 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 novembre 2023, n. 1040 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario delegato del 31 luglio 2024 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° agosto 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A04425

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024 il territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, erosioni spondali, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali, alle opere idrauliche e alle attività produttive;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 5 e del 19 luglio 2024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 9, 10 e 11 luglio 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 21.530.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

24A04426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 2 luglio 2024.

Utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane - annualità 2024-2026, per la concessione di contributo alle regioni finalizzato a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, attraverso l'adozione dei «Piani forestali di indirizzo territoriale».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Programmazione e pianificazione forestale»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica, n. 563765, del 28 ottobre 2021 recante i «Criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti» attuativo dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica n. 563734 del 28 ottobre 2021 recante «Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale» attuativo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Vista la Strategia forestale nazionale, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del sopra menzionato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, approvata con decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, con cui questa amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale stabilisce che, al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'art. 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il «Fondo per le foreste italiane»;

Ravvisata la necessità di procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo del predetto Fondo con decreto di natura non regolamentare di questo Ministero, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 664, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attività di interesse comune tra Stato ed enti locali in materia di foreste e filiere forestali;

Preso atto che il capitolo di spesa su cui sono allocate le risorse complessive del Fondo per le foreste italiane è articolato in due piani gestionali, aventi diversa classificazione economica, uno dei quali finalizzato alla concessione di contributi alle regioni e alle province autonome per la realizzazione di attività e progetti volti a favorire la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane;

Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, enuncia, tra le sue finalità principali, quella di «promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali»;

Tenuto conto, inoltre, che l'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nel disciplinare l'articolazione e le finalità della programmazione forestale, introduce un livello di pianificazione intermedio, rappresentato dai «piani forestali di indirizzo territoriale», finalizzati ad integrarsi con il «Programma forestale regionale» che ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta ad adottare in coerenza con la Strategia forestale nazionale, nonché a favorire il coordinamento dei «Piani di gestione forestale», riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale locale, la cui adozione per le proprietà pubbliche e private deve essere promossa da parte delle regioni in attuazione del proprio programma regionale;

Atteso che i «piani forestali di indirizzo territoriale» rappresentano uno strumento di pianificazione innovativa, predisposta per comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive e amministrative e sono finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione;

Considerato che la loro adozione da parte delle amministrazioni locali, ancorché in forma di attività pilota, è già stata promossa in passato destinando a tale finalità il riparto delle risorse del Fondo per le foreste italiane relative all'annualità 2022;

Valutato, tuttavia, che la pianificazione forestale rivesta un ruolo sempre più strategico per garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali, in particolare per il contesto nazionale nel quale poco meno del 20% della proprietà forestale pubblica e privata possiede un piano di gestione o altro strumento equivalente di pianificazione;

Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, l'aggiornamento della programmazione forestale di livello regionale in coerenza con le strategie, criteri e indicatori della Strategia forestale nazionale consente alle regioni di individuare obiettivi e le relative linee d'azione in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico;

Considerato, altresì, che la pianificazione forestale di indirizzo territoriale è particolarmente qualificante per il sistema forestale nazionale, in quanto, essendo elaborata su scala territoriale intermedia, permette di rilevare e affrontare problematiche di importanza strategica quali l'ottimizzazione della viabilità forestale, la pianificazione operativa antincendi boschivi, la gestione della fauna selvatica e dei suoi effetti sulla vegetazione e la protezione dai rischi idrogeologici;

Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la redazione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale di livello locale, sono strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali e che il loro livello di diffusione in Italia è ancora troppo basso se rapportato alla media europea e che insieme alla diffusione dei piani forestale di indirizzo territoriale di area vasta consentiranno in modo integrato un miglioramento complessivo e significativo dello stato della pianificazione forestale italiana;

Tenuto conto, inoltre, che la pianificazione forestale di area vasta, integrata e interterritoriale, rappresenta anche un importante strumento operativo per l'elaborazione di linee di indirizzo valide non solo ai fini forestali, ma anche per le altre pianificazioni territoriali, urbanistiche e, nel rispetto della sovra-ordinazione dei piani paesaggistici, ad ogni altro ambito di pianificazione settoriale;

Preso atto che la Strategia forestale nazionale di cui al decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021 individua, quale azione operativa A1 da porre in essere per il perseguimento del primo obiettivo generale A - «Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste», quella concernente la «Programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio» per il ruolo cruciale che questa riveste, ai vari livelli della pianificazione regionale, interterritoriale di indirizzo forestale e aziendale e sovraziendale locale, al fine di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse forestali italiane;

Tenuto conto, in particolare, che la predetta azione operativa A1 viene declinata in tre sotto-azioni, volte rispettivamente a promuovere i livelli di programmazione e pianificazione forestale previsti all'art. 6, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ovvero la programmazione forestale regionale, redatta con metodo partecipativo e periodicamente aggiornata, coordinandosi con gli strumenti di pianificazione territoriale e di area vasta, di settore e di sviluppo socioeconomico nazionali, regionali e locali, la pianificazione forestale di indirizzo territoriale con il fine di promuovere l'adozione e la diffusione dei piani forestali di indirizzo territoriale volti a valorizzare le risorse forestali per comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative e, infine, a promuovere la pianificazione forestale delle proprietà pubbliche, private e collettive in linea con i principi e i criteri della GFS;

Preso atto che la stessa Strategia forestale nazionale di cui al decreto n. 677064 del 24 dicembre 2021 individua tra le azioni operative dell'obiettivo generale B «Efficienza nell'impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del Paese», l'azione operativa B.1 «Gestione forestale sostenibile» che mira, in primo luogo a «Migliorare e incrementare la GFS nelle foreste esistenti», anche tramite «l'adozione di scelte gestionali sostenibili e di lungo periodo codificate in strumenti di pianificazione forestale» nonché il «miglioramento dell'accessibilità al bosco, indispensabile per le utilizzazioni forestali, le manutenzioni boschive, la tutela ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la prevenzione e l'estinzione di incendi, le attività ricreative e di svago, le attività rurali legate all'alpeggio e alla selvicoltura, ecc.»;

Considerato, altresì, che, al fine di garantire l'attuazione della Strategia forestale nazionale e il suo avanzamento temporale, è previsto un processo di monitoraggio e valutazione volto ad analizzare il grado di efficacia ed efficienza delle Azioni della strategia nel tempo e che, con riferimento all'azione operativa A1, vengono, tra gli altri, individuati quali *target* da raggiungere nel breve/medio periodo il conseguimento con riferimento all'azione operativa A1 di almeno il 20% e del 30% della superficie forestale nazionale soggetta rispettivamente a pianificazione di area vasta e a pianificazione di livello aziendale entro il 2030 e, con riferimento all'azione operativa B1, un incremento del 30% entro il 2025 rispetto al 2005 della superficie forestale nazionale soggetta a Gestione forestale sostenibile;

Atteso che più di un terzo della superficie forestale nazionale è costituita da foreste di proprietà pubblica e che le proprietà forestali delle regioni e delle province autonome (c.d. Demani forestali regionali) costituiscono un bene primario di interesse pubblico rispetto al quale l'adozione di strumenti di pianificazione e di principi di buona gestione forestale rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza, sia per contribuire allo sviluppo dei territori sia per soddisfare le esigenze ambientali, economiche e sociali riconducibili agli obiettivi definiti dai documenti nazionali e internazionali in materia di sviluppo sostenibile del pianeta;

Tenuto conto, inoltre, che l'adozione e attuazione di uno strumento di pianificazione forestale costituisce uno dei requisiti previsti dai sistemi di certificazione della Gestione forestale sostenibile attivi in Italia e preordinato al rilascio della relativa certificazione, divenuta ormai fondamentale documento di attestazione che le foreste vengono gestite in maniera sostenibile da un punto di vista sociale e ambientale, adeguandosi a criteri di buona pratica forestale internazionalmente riconosciuti, e, in tal senso, svolgere, anche per le pubbliche amministrazioni proprietarie di boschi, un'efficace funzione di promozione ed esempio a vantaggio della diffusione della cultura della gestione forestale nei confronti di tutti gli altri gestori di foreste, dei vari portatori di interesse e della comunità in generale;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di incentivare ulteriormente l'adozione e l'aggiornamento da parte delle regioni e delle province autonome dei programmi forestali regionali, dei piani forestali di indirizzo territoriale previsti come facoltativi dall'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché la diffusione dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti indirizzando a tali finalità la disponibilità delle risorse del Fondo per le foreste italiane allocate sul pertinente capitolo di spesa/piano gestionale per il triennio 2024-2026 anche allo scopo di favorire, maggiormente, la pianificazione dei demani forestali delle regioni e province autonome, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi a medio termine definiti al riguardo dalla Strategia forestale nazionale;

Ravvisata altresì la necessità di promuovere la diffusione della gestione forestale sostenibile incentivando gli investimenti a favore del viabilità forestale e silvo-pastorale come indicato dall'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, destinando anche a tale finalità le disponibilità delle risorse del Fondo per le foreste italiane allocate sul pertinente capitolo di spesa/piano gestionale per il triennio 2024-2026, allo scopo di garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche;

Ravvisato che gli investimenti a favore della viabilità silvo-pastorale devono essere previsti dagli strumenti di pianificazione richiamati dal presente decreto, di cui rappresentano un elemento di attuazione e contribuiscono al perseguimento degli obiettivi definiti al riguardo dalla Strategia forestale nazionale;

Rilevato, inoltre, che la ripartizione del fondo per le finalità sopra descritte è destinata a favorire, sull'intero territorio nazionale, l'adozione di strumenti di pianificazione e gestione delle proprietà forestali, prioritariamente demaniali, in un'ottica di sviluppo coordinato di un settore in cui concorrono, in maniera trasversale, interessi territoriali con interessi centrali, con la finalità di contribuire, congiuntamente alle risorse che a livello territoriale potranno essere messe in campo dalle regioni e province autonome a valere sui rispettivi bilanci, al finanziamento di attività riconducibili ad ambiti di competenze, concordate con il livello centrale per il perseguimento di obiettivi comuni, in un contesto di multifunzionalità delle foreste che coinvolge realtà diversificate nei campi agro-forestale, ambientale-paesaggistico, turistico-ricreativo, formativo-educativo, economico-sociale;

Ritenuto, comunque, che ogni regione e provincia autonoma debba valutare, in base alle specifiche esigenze del territorio di competenza, le priorità di intervento da attuare per le finalità indicate dal presente decreto;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto, altresì, l'accordo, sottoscritto in data 25 settembre 2023 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai presidenti della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, con il quale è stata confermata la rinuncia, da parte delle medesime province, ai trasferimenti statali per le leggi di settore riguardanti tutte le regioni;

Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'accordo del 25 settembre 2023 sopra menzionato, le risorse di cui al presente decreto non vengono ripartite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal Tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 13 maggio 2024;

Preso atto di quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 26367 del 14 giugno 2024, con la quale è stato trasmesso uno stralcio del parere prot. n. 168526 del 13 giugno 2024, reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la comunicazione dell'Ufficio di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, che con nota prot. n. 176242 del 27 giugno 2024, ha trasmesso un estratto del parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 27 giugno 2024;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Per tutto quanto indicato nelle premesse, al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 6, e dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le risorse del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono destinate alla concessione di contributo alle regioni finalizzato, secondo le necessità dettate dalle specifiche situazioni, a incentivare la redazione o l'aggiornamento dei programmi forestali regionali, in coerenza con la Strategia forestale nazionale, a favorire l'adozione dei «piani forestali di indirizzo territoriale», quali strumenti di pianificazione forestale territoriale di secondo livello, nell'ambito del più generale Programma forestale regionale di cui all'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, a estendere l'adozione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti nonché a sostenere il miglioramento dell'accessibilità al bosco e la diffusione della gestione forestale sostenibile.

2. I «piani forestali di indirizzo territoriale» e i «piani di gestione forestale, o strumenti» equivalenti dovranno uniformarsi ai criteri minimi definiti con decreto n. 563765 del 28 ottobre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

3. Gli interventi «viabilità forestale e silvo-pastorale» dovranno uniformarsi ai criteri minimi definiti con decreto n. 563734 del 28 ottobre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

Art. 2.

Criteri di riparto

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni, secondo gli importi indicati nella tabella *A)* allegata al presente decreto, determinati in base all'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2015.

2. I coefficienti di ripartizione indicati nella tabella A sono determinati tenendo conto dell'esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di quanto disposto dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare le attività oggetto del presente decreto con risorse a carico del proprio bilancio.

Art. 3.

Beneficiari e modalità di utilizzo

1. Il finanziamento è volto a contribuire alle spese che le regioni dovranno sostenere per attuare quanto previsto all'art. 1 affinché i «programmi forestali regionali», i «piani forestali di indirizzo territoriale» e i «piani di gestione forestale o gli strumenti di pianificazione equivalenti» forniscano un adeguato quadro conoscitivo che tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali ed economici, con l'obiettivo di tutelare e valorizzare le varie funzioni protettive, economiche, ecologiche, naturalistiche e socioculturali del patrimonio forestale e silvo-pastorale.

A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, le attività oggetto di contribuzione potranno espletarsi nella:

realizzazione di rilievi forestali, quantitativi e qualitativi, e raccolta della base dati conoscitiva di interesse forestale;

reperimento o elaborazione della cartografia in formato digitale, a corredo dei piani;

acquisizione di ortofoto e immagini satellitari dal territorio utili alla stesura dei «piani forestali di indirizzo territoriale»;

analisi paesaggistica al fine di individuare i caratteri dell'identità paesaggistica locale di lungo periodo e le direzioni evolutive presenti nelle recenti trasformazioni dei paesaggi boschivi;

analisi socioeconomica al fine di promuovere una serie di strategie che, oltre alla salvaguardia del territorio, siano in grado di valorizzare le risorse umane, culturali e le attività economiche e turistico-ricreative della zona;

consultazione e coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali nella predisposizione degli strumenti di programmazione e pianificazione forestale;

sviluppo di metodologie, attività di analisi economiche e territoriali e attività redazionali finalizzate allo sviluppo o aggiornamento della programmazione forestale di livello regionale in coerenza con la SFN;

redazione del piano forestale di indirizzo territoriale - PFIT: analisi del contesto, degli altri strumenti di pianificazione del territorio presenti e del quadro legislativo vigente e definizione degli scenari e degli indirizzi gestionali;

procedimento di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;

definizione di metodologie e procedure regionali per la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, dei piani di gestione forestale e degli strumenti di pianificazione equivalenti;

predisposizione linee di indirizzo per altre pianificazioni territoriali, urbanistiche, settoriali nel rispetto dei piani paesaggistici;

attuazione interventi collegati alle indicazioni dei piani forestali di indirizzo territoriale;

progettazione e realizzazione degli interventi concernenti la viabilità forestale e silvo-pastorale coerenti con la pianificazione forestale.

I costi diversi da quelli sopra elencati non aventi natura di spese per investimento connessi alle iniziative da attuare possono rientrare tra le spese ammissibili con le risorse assegnate con il presente decreto in misura massima del 20% del finanziamento complessivo.

2. Le regioni in coerenza con le politiche di settore e in considerazione delle priorità individuate a livello locale e contestualizzate in base alle rispettive peculiarità territoriali, utilizzano le risorse assegnate destinandole, sulla base di ciascun contesto territoriale, ad una o più finalità tra quelle indicate all'art. 1, individuando le esigenze di redazione o aggiornamento dei rispettivi programmi forestali, i comprensori territoriali da sottoporre a pianificazione, con particolare riferimento alle foreste di proprietà pubblica, con l'obiettivo di conservare, valorizzare e promuovere la gestione dei demani forestali regionali a vantaggio dello sviluppo sostenibile, della prevenzione dai rischi naturali e antropici e della qualità del territorio, privilegiando la redazione dei piani forestali di indirizzo territoriale con metodo partecipativo e con periodico aggiornamento e perseguendo il miglioramento della rete della viabilità silvo-pastorale individuata nei piani forestali, anche nell'ottica di promuovere una maggiore consapevolezza dell'importanza della Gestione forestale sostenibile e della sua attuazione a beneficio delle comunità locali.

3. Fermo restando quanto riportato al comma precedente, le decisioni assunte in merito alla programmazione temporale e alle modalità di utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto, dovranno comunque dimostrare di garantire il perseguimento dei *target* individuati nell'ambito degli indicatori della Strategia forestale nazionale con riferimento all'azione operativa A.1 - sotto azione A.1.2 «Promuovere la pianificazione forestale di area vasta, integrata, multidisciplinare e interterritoriale» (20% della superficie forestale pianificata entro il 2030) e all'azione operativa B.1 - sotto azione B.1.1 «Migliorare e incrementare la GFS nelle foreste esistenti» (incremento del 30% entro il 2025 rispetto al 2005 della superficie forestale nazionale soggetta a *GFS)*.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Le regioni trasmettono al Ministero, con cadenza annuale, comunque entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di erogazione dei fondi, una relazione dettagliata con la descrizione delle attività e delle analisi svolte, con la segnalazione delle eventuali criticità riscontrate e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie oggetto del presente decreto, eventualmente integrate da altre fonti finanziarie afferenti alle risorse ordinarie dei rispettivi bilanci, ovvero a risorse addizionali provenienti da differenti strumenti finanziari di origine statale o comunitaria.

2. Le Province autonome di Trento e Bolzano, per la parte di loro competenza, provvedono analogamente a informare il Ministero, con la medesima periodicità di cui al comma precedente, sulle attività svolte per le finalità del presente decreto.

3. I fondi assegnati in base al presente decreto che dalle risultanze delle relazioni trasmesse ai sensi del comma 1 dovessero risultare in eccedenza rispetto alle spese sostenute o ancora da sostenere nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli precedenti dovranno essere riversate allo Stato con le modalità che verranno all'occorrenza comunicate e resteranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della vigente normativa di contabilità e finanza pubblica.

Art. 5.

Risorse finanziarie

1. Le attività di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 8010 - «Fondo per le foreste italiane» - piano gestionale 1 «Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome per interventi nel settore forestale finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane nel quadro di applicazione dell'art. 1, comma 663, della legge n. 145/2018» dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali»- Centro di responsabilità CdR2 «Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale», ripartite come segue:

euro 4.395.036,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2024;

euro 4.300.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2025;

euro 4.300.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2026.

2. Con separati decreti ministeriali da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, saranno definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul «Fondo per le foreste italiane» e non destinate con il presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 2 luglio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1246

ALLEGATO

TABELLA A
FONDO PER LE FORESTE ITALIANE
Riparto risorse stanziate dall'articolo 1, comma 663, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 Programmazione e pianificazione forestale e viabilità silvo-pastorale (art. 2)

Regione/Provincia	Superficie in ettari - dati dell'INFC 2015		RIPARTO ANNI 2024 - 2025 - 2026			
			COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D
	superficie complessiva	superficie forestale	Importi da assegnare per annualità 2024	Importi da assegnare per annualità 2025	Importi da assegnare per annualità 2026	Importi complessivi
ABRUZZO	1.079.512	474.599	203.064,00 €	198.673,00 €	198.673,00 €	600.410,00 €
BASILICATA	999.461	392.412	167.899,00 €	164.269,00 €	164.269,00 €	496.437,00 €
BOLZANO	739.997	375.351	- €	- €	- €	- €
CALABRIA	1.508.055	650.620	278.377,00 €	272.358,00 €	272.358,00 €	823.093,00 €
CAMPANIA	1.359.025	491.259	210.192,00 €	205.647,00 €	205.647,00 €	621.486,00 €
EMILIA ROMAGNA	2.245.202	638.816	273.327,00 €	267.417,00 €	267.417,00 €	808.161,00 €
FRIULI V.G.	785.648	373.614	159.856,00 €	156.400,00 €	156.400,00 €	472.656,00 €
LAZIO	1.720.768	648.148	277.320,00 €	271.323,00 €	271.323,00 €	819.966,00 €
LIGURIA	542.024	387.244	165.688,00 €	162.105,00 €	162.105,00 €	489.898,00 €
LOMBARDIA	2.386.285	692.220	296.177,00 €	289.772,00 €	289.772,00 €	875.721,00 €
MARCHE	936.513	313.081	133.956,00 €	131.060,00 €	131.060,00 €	396.076,00 €
MOLISE	443.765	173.273	74.137,00 €	72.534,00 €	72.534,00 €	219.205,00 €
PIEMONTE	2.539.983	975.424	417.350,00 €	408.325,00 €	408.325,00 €	1.234.000,00 €
PUGLIA	1.936.580	191.738	82.038,00 €	80.264,00 €	80.264,00 €	242.566,00 €
SARDEGNA	2.408.989	1.300.991	556.648,00 €	544.612,00 €	544.612,00 €	1.645.872,00 €
SICILIA	2.570.282	387.234	165.684,00 €	162.101,00 €	162.101,00 €	489.886,00 €
TOSCANA	2.299.018	1.189.722	509.040,00 €	498.033,00 €	498.033,00 €	1.505.106,00 €
TRENTO	620.690	407.086	- €	- €	- €	- €
UMBRIA	845.604	413.956	177.117,00 €	173.287,00 €	173.287,00 €	523.691,00 €
VALLE D'AOSTA	326.322	107.976	46.200,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €	136.600,00 €
VENETO	1.839.122	469.695	200.966,00 €	196.620,00 €	196.620,00 €	594.206,00 €
TOTALE	**30.132.845**	**11.054.459**	**4.395.036,00 €**	**4.300.000,00 €**	**4.300.000,00 €**	**12.995.036,00 €**

(NB) I coefficienti di riparto sono approssimati alla quarta cifra decimale

(NB) Il calcolo dell'importo da assegnare a ciascuna Regione è stato effettuato arrotondando il risultato all'unità

SOMMA DA RIPARTIRE - Stanziamento Fondo per le foreste italiane anno 2024	4.395.036,00 €
SOMMA DA RIPARTIRE - Stanziamento Fondo per le foreste italiane anni 2025 e 2026	4.300.000,00 €
COEFFICIENTE DI RIPARTO in base alla superficie forestale in ettari - dati dell'IFNC del 2015 (annualità 2024)	0,4279
COEFFICIENTE DI RIPARTO in base alla superficie forestale in ettari - dati dell'IFNC del 2015 (annualità 2025	0,4186

24A04394

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 12 agosto 2024.

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, recante il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, il comma 2 dell'art. 57, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 «Normativa europea sul clima»;

Visto il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo ad un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006;

Visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici»;

Visto il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;

Visto il decreto 16 febbraio 2016 «Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili»;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»;

Visto il decreto 11 gennaio 2017 «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, recante «Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR»;

Visto il decreto del Ministro n. 224 del 14 luglio 2023 recante «Attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di garanzie di origine»;

Considerato che l'attività istruttoria per la definizione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti è stata condotta con il costante confronto con le parti interessate;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2012, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 12 agosto 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

ALLEGATO *1*

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO INTEGRATO DI UN CONTRATTO A PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) DI SERVIZI ENERGETICI PER I SISTEMI EDIFICI-IMPIANTI

- Servizio elettrico (SE)
- Servizio termico (ST)

Sommario

1 PREMESSA

Questo documento è stato elaborato in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Imprese e del Made in Italy.
Esso fornisce alcune indicazioni per le stazioni appaltanti e stabilisce i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) per l'affidamento dei contratti a prestazione energetica (energy performance contract, EPC) di "Servizi energetici" (servizio elettrico e termico, nel seguito anche genericamente "EPC-servizio") per il "sistema edificio-impianto" (nel seguito "edifici-impianti) attraverso esclusivamente contratti di prestazione energetica con garanzia di risultato affidati tramite EPC-appalto oppure tramite EPC-concessioni caratterizzati dalla realizzazione e gestione degli assets EPC con finanziamento significativo a carico del privato e l'assunzione dei rischi operativi correlati da parte del Concessionario privato.
L'applicazione di tali criteri è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice) e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, già vigenti per il settore.
L'applicazione dei CAM definiti in questo documento consente all'Affidatario di ridurre gli impatti ambientali generati dai consumi energetici degli edifici-impianti di propria competenza. I CAM per i Contratti per gli edifici-impianti hanno quindi lo scopo di contribuire, in linea con quanto previsto dal contratto:

- all'efficientamento energetico, attraverso la buona gestione ed il miglioramento del processo di trasformazione dell'energia primaria in energia utile, del processo di utilizzo dell'energia o di entrambi;
- allo sviluppo dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili;
- alla conseguente riduzione delle emissioni climalteranti e dell'uso delle risorse naturali;
- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e servizi.

La procedura d'appalto prevede, oltre all'obbligo di eventuale messa a norma degli impianti oggetto del contratto a prestazione energetica - Contratto EPC (nel seguito "Contratto"), l'obbligo di conseguire un risparmio energetico attraverso la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, oltre a garantire il comfort illuminotecnico, termo-igrometrico e la qualità e salubrità dell'aria ai livelli prescritti dalle leggi e norme relative a edifici ed impianti esistenti.
La durata del Contratto pertanto dovrà essere tale da consentire all'Appaltatore/Concessionario di realizzare gli interventi necessari all'efficientamento dei consumi energetici e alla riduzione dei connessi impatti ambientali, a fronte di un corrispettivo definito per ogni prestazione contrattuale in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi, al netto delle revisioni dei prezzi unitari e delle variazioni dei parametri di erogazione dei servizi, nonché:

- in caso di contratto di appalto, del rientro dei costi eventualmente anticipati dall'Appaltatore;
- in caso di concessione, quand'anche la durata sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto, non dovrà superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere il recupero da parte del concessionario degli investimenti iniziali e di quelli che si prevede vengano svolti durante l'esecuzione del contratto relativamente ai lavori e servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali di efficientamento energetico.

In tale ottica, considerando l'obiettivo della massima efficienza energetica, che si raggiunge in maniera ottimale con azioni integrate, si invita la stazione appaltante o ente concedente (nel seguito "Affidatario", all'affidamento congiunto dei Contratti per servizio elettrico e termico di cui al successivo paragrafo "1.1 Ambito di applicazione dei CAM" :

L'Affidatario ha la possibilità di derogare all'applicazione dei CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti gli edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo Affidatario alleghi alla procedura di acquisizione una relazione di un Esperto in Gestione Energia (EGE), certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, che attesti, tenuto conto della norma UNI CEI EN 17463, che il costo dell'investimento previsto all'interno dell'EPC-servizio in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno dell'investimento, sia maggiore ai benefici conseguibili.
Resta ferma la possibilità di applicare il Contratto a tutti gli edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni nel caso di strumenti affidati tramite gare bandite da Centrali di Committenza e soggetti aggregatori che aggregano la domanda senza previa identificazione delle amministrazioni aderenti o degli immobili interessati dal Contratto.
In relazione alle procedure realizzate da centrali di committenza o soggetti aggregatori per la stipula di strumenti che aggregano la domanda senza previa identificazione delle amministrazioni aderenti e degli immobili interessati dal Contratto, i CAM trovano applicazione secondo le modalità procedurali indicate nella documentazione di gara al fine di tener conto che il sistema edificio-impianto e relative pertinenze oggetto di affidamento saranno individuati solo al momento dell'adesione da parte della stazione appaltante allo strumento aggregato. In particolare, in tal senso, gli elementi da indicarsi in sede di offerta e che presuppongono la valutazione in concreto del sistema edificio-impianto e relative pertinenze sono definiti, secondo le modalità specificate nella documentazione di gara, a seguito dell'adesione delle stazioni appaltanti agli strumenti centralizzati.
Il quadro normativo comunitario a partire dalla Direttiva 2014/95, recepita con decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 e l'evoluzione in atto della normativa bancaria in materia di affidamento di linee di credito emanata dall'EBA (European Banking Authority) richiedono una particolare attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali, società di engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"), valutati secondo metriche orientate alla stima dei rischi di impatti avversi futuri e comunicati in accordo a standard europei di rapporti di sostenibilità. Inoltre, la recente approvazione del testo della Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), che introduce l'obbligo di Due Diligence sociale e ambientale sui fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilità ESRS cogenti, richiedono alle organizzazioni di considerare anche il livello di esposizione ai rischi ESG lungo le loro filiere di fornitura.
L'adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM persegue l'obiettivo di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e, in ultima analisi, di aumentare l'attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM

I CAM contenuti in questo documento si applicano a tutti gli affidamenti, preferibilmente congiunti, di Contratti che includono servizi energetici per gli edifici e i relativi sistemi tecnici per l'edilizia, oltre a tutti gli altri impianti elettrici, inerenti agli edifici-impianti oggetto di EPC- Servizio, di seguito definiti:
Contratto EPC Servizio Elettrico (EPC-SE):
-fornitura del vettore energetico elettrico;
-gestione degli impianti elettrici inclusi l'esercizio, la conduzione, l'espletamento pratiche, il monitoraggio, la manutenzione e l'efficientamento, comprensivi di relativi sistemi, centraline, eventuali sistemi di trasformazione da media tensione a bassa tensione (MT/BT), quadri elettrici generali, di piano, locali, reti di distribuzione, sistemi di comando, protezione e gestione, reti e punti di alimentazione per gli utilizzatori finali di illuminazione e forza motrice, centraline e relativi impianti di sicurezza / emergenza (tra cui gruppi di continuità e relativi eventuali accumulatori) e

controllo accessi, apparecchi di illuminazione, impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e assimilata ed eventuali altre componenti;
- gestione energetica, anche remota effettuata con sistemi hardware e software capaci di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di tutti i terminali alimentati elettricamente la cui manutenzione è in carico all'Affidatario;

Sono esclusi dal Contratto EPC-SE, in particolare dalla gestione (esercizio, manutenzione, ecc.) gli impianti di trasporto verticale, orizzontale, gli impianti antincendio (compresi dei relativi impianti elettrici) e gli impianti elettrici al servizio degli impianti termici di climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) e altri fluidi caldi o freddi, questi ultimi inclusi nel Contratto EPC Servizio Termico (EPC-ST). Pertanto, in caso di affidamento disgiunto del Contratto EPC-SE, occorrerà prevedere, qualora non fossero già presenti, dei sistemi in grado di permettere la contabilizzazione separata dei relativi consumi energetici;

Contratto EPC Servizio Termico – (EPC-ST):

-fornitura dei vettori energetici termici;

-gestione, inclusi l'esercizio, la conduzione, l'espletamento pratiche, il monitoraggio, la manutenzione e l'efficientamento degli edifici-impianti con particolare riferimento ai sistemi tecnici per l'edilizia, applicabili all'ambito dello specifico servizio, e relativi servizi energetici, in particolare impianti termici di climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria e altri fluidi caldi o freddi, comprese macchine di produzione calore, tra cui le pompe di calore anche geotermiche, reti di distribuzione fluidi con pompe, ventilatori e relativi sistemi di messa in pressione, le macchine e i sistemi di trattamento e distribuzione dei fluidi, impianti di produzione di energia termica/elettrica da fonte rinnovabile e assimilata quali quelli cogenerativi e trigenerativi, compresi i relativi sistemi di gestione e regolazione e gli impianti elettrici al servizio dei sistemi tecnici per l'edilizia.

-gestione energetica, anche remota effettuata con sistemi hardware e software capaci di monitorare e ottimizzare i consumi energetici di tutti gli edifici-impianti la cui manutenzione è in carico all'Affidatario.

Per il dettaglio si rimanda ai successivi criteri "2.1 e "3.1" riguardanti l'oggetto e la durata dell'appalto o concessione. L'Amministrazione dovrebbe valutare i razionali tecnico-economici dell'appalto ai fini dell'esclusione della fornitura di uno dei due vettori energetici, elettrico o termico, riportandone gli esiti e quindi procedere all'affidamento del contratto per uno dei due servizi anziché entrambi.

Nel caso di presenza di sistemi di cogenerazione o trigenerazione di proprietà o nella disponibilità dell'Affidatario, l'affidamento deve essere comunque congiunto.

Tali servizi possono essere utilizzati negli edifici-impianti, in uso a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, ecc.) all'Affidatario, inclusa l'edilizia residenziale pubblica. Nel caso di non proprietà, l'Affidatario conduttore deve interloquire con il soggetto proprietario o gestore dell'edificio-impianto al fine di ottenerne il consenso agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico che ritiene necessari, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, nonché di disciplinare nell'ambito del contratto di locazione i rispettivi diritti e obblighi connessi allo svolgimento delle prestazioni di cui al Contratto, compresa la regolazione degli aspetti economici alla conclusione del contratto di locazione stesso.

I CAM in argomento sono articolati in diversi capitoli relativi ciascuno ad una tipologia di servizio. Gli Affidatari che intendono appaltare con un'unica gara il servizio elettrico e quello termico oppure solo uno dei due servizi, applicano i CAM almeno per quanto riguarda le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenuti nei rispettivi capitoli del presente documento.

I criteri premianti sono tenuti in considerazione ai fini dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La conformità ai CAM vigenti alla data di pubblicazione del bando di gara deve essere mantenuta per tutta la durata del Contratto.

In particolare, si richiama quanto previsto all'art. 2 comma 2, lett. n) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sul "Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica – Energy Performance Contract)" e allegato 8 del medesimo decreto, che definisce i requisiti minimi del medesimo Contratto (EPC), nonché dalle norme tecniche in materia, ad esempio la norma UNI CEI EN 17669 "Contratti di prestazione energetica – Requisiti minimi", ponendo in capo all'Affidatario, con il contributo dell' Appaltatore/Concessionario, l'obbligo di migliorare progressivamente l'efficienza energetica dei propri edifici-impianti.
Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche presente in questo documento presuppone che nei documenti di gara sia fatto il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite o che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.

1.2 INDICAZIONI GENERALI PER L'AFFIDATARIO

1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilità, monitoraggio sistematico

Prima della definizione di una procedura di selezione l'Affidatario svolge un'analisi delle proprie esigenze per valutare correttamente il fabbisogno energetico, le possibilità di ridurlo e razionalizzarlo, tenendo altresì in considerazione i possibili livelli di efficientamento energetico degli edifici-impianti nella propria disponibilità e la relativa opportunità di investimento.
L'Affidatario deve effettuare un affidamento volto anche a monitorare nel tempo i propri consumi energetici e relativi impatti ambientali al fine di:

- avere aggiornata conoscenza dei consumi energetici di competenza,
- individuare le aree di intervento prioritario per eliminare sprechi gestionali o, anche, intervenire con la realizzazione di misure di miglioramento,
- verificare l'efficacia nel tempo delle misure gestionali, di miglioramento e di efficientamento, eventualmente adottate,
- pianificare gli interventi con l'obiettivo del miglioramento continuo,
- quantificare il risparmio conseguito.

In particolare, l'Affidatario deve mettere a disposizione nei documenti di gara la diagnosi energetica (nel seguito DE)[1], redatta ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 16247, degli edifici-impianti oggetto di intervento nonché, se disponibile a livello di singolo edificio-impianti, la corretta descrizione:

- degli edifici-impianti, attraverso disegni e rilievi, schemi funzionali, libretti di impianto, certificazione e DE pregresse eventualmente disponibili e tutti i dati tecnici di cui è in possesso;
- dei dati di consumo energetico degli ultimi 3 anni, compresa copia delle fatture di fornitura dei vettori energetici possibilmente in formato elettronico; al riguardo l'Affidatario compila, per ogni annualità, la tabella "consumi energetici annuali" (Appendice 1) costituente la "baseline" iniziale e che costituisce parte integrante del presente documento. La tabella, in formato editabile, corredata di indicazioni di compilazione, sarà disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica alla pagina Green public procurement-Criteri ambientali minimi, sezione CAM vigenti, in corrispondenza della voce relativa ai presenti CAM;

1 Si richiama l'attenzione sulla opportuna verifica di eventuali risorse finanziarie disponibili per la copertura delle spese della DE (es, conto termico)

- dei dati inerenti ai precedenti affidamenti del servizio di gestione (esercizio, conduzione, e manutenzione, ecc.) o di servizi energetici integrati, possibilmente in formato elettronico;
- delle esigenze di comfort termo-igrometrico e qualità dell'aria, di acqua calda sanitaria e di illuminazione da realizzare nei diversi ambienti, oltre alle caratteristiche e tipologie degli utilizzatori del sistema edificio-impianto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi e dalla normativa vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.

Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si applicano alle Centrali di Committenza ed ai soggetti aggregatori nei casi in cui non sono determinate a priori le pubbliche amministrazioni che potranno aderire ai contratti da essi stipulati o della identificazione degli immobili interessati dal Contratto; le centrali di committenza e i soggetti aggregatori disciplineranno nella documentazione di gara i documenti da produrre in fase di adesione, tra cui la DE dei singoli edifici-impianti.
Sulla base di queste informazioni, l'Affidatario prevede che, in una procedura di selezione, l'Appaltatore/Concessionario prenda atto, in sede di offerta, del contenuto della DE e del risparmio conseguibile, che potrà incrementare, aggiornando e integrando la DE fornita in gara, con possibilità di affinamento della Baseline energetica come indicato nel seguito quantificando il contributo che potrebbe derivare dalla riduzione di energia primaria non rinnovabile utilizzata e direttamente legata alle emissioni di CO_2, e dalla riduzione degli impatti ambientali del servizio, attraverso la realizzazione di misure di efficientamento definite e dettagliate, tra cui la possibilità di accedere ai servizi di teleriscaldamento o, anche, teleraffrescamento disponibili eventualmente entro 1 km dal sito o la realizzazione di impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili (di seguito "impianti FER").
Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o da soggetti aggregatori che aggregano la domanda senza previa identificazione delle amministrazioni aderenti e dei relativi sistemi edifici-impianti e relative pertinenze, le centrali di committenza o i soggetti aggregatori disciplinano nella documentazione di gara il set minimo di informazioni relative al sistema di edifici-impianti e relative pertinenze da produrre nei tempi e nei modi descritti dalla suddetta documentazione da parte dell'affidatario.
L'Appaltatore/Concessionario definisce, prima della stipula del Contratto, l'offerta specifica personalizzata sulla base delle esigenze rilevate presso l'Affidatario, ivi incluso il risparmio energetico conseguibile, con possibilità di affinamento della *baseline* energetica come indicato nel seguito ai paragrafi 2.1 e 3.1.
A questo riguardo è obbligatorio che nel Contratto siano specificatamente previste delle sanzioni, consistenti in penali per ritardato adempimento fino alla risoluzione del Contratto da applicare nel caso di mancato rispetto degli impegni da parte dell'Appaltatore/Concessionario.
Considerato che le misure di miglioramento possono comportare interventi, tra cui anche quelli di riqualificazione edilizia/impiantistica, che possono beneficiare di incentivi od agevolazioni economiche, i documenti di gara debbono esplicitamente disciplinare la modalità di attribuzione all' Appaltatore/Concessionario o, salvo che sia diversamente stabilito dal Contratto, all'Affidatario in base alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti, del valore economico di tali incentivi, ad esempio il Conto Termico, i Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP, che fossero eventualmente ottenuti a seguito degli interventi effettuati.
I CAM rappresentano anche uno strumento indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e la loro redazione è stata realizzata con l'obiettivo di stabilire le procedure e le metodologie necessarie a conseguire una strategia di sviluppo sostenibile in conformità ai suddetti "SDGs.
Di seguito si elencano gli obiettivi attinenti al presente documento, specificando, per ognuno di essi, i Target più attinenti.

Il Goal 7 - ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE intende assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tra i Target del Goal 7 si evidenziano in particolare i seguenti: *7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale; 7.a Entro il 2030, rafforzare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alla più pulita tecnologia derivante dai combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.*

Il Goal 11 - CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI, che ha l'obiettivo di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, è coinvolto particolarmente attraverso i seguenti Target: *11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani; 11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi; 11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo; 11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità; 11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti; 11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità; 11.a Sostenere rapporti economici, sociali e ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale; 11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030"[2], la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli.*

Il Goal 12 - CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI, contiene diversi target che incentivano modelli sostenibili di produzione e di consumo: *12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo; 12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali; 12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente; 12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo; 12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche; 12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali.*

Il Goal 13 - LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO mira ad adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. Tra i Target del Goal 13 si evidenziano in particolare i seguenti: *13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi; 13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici; 13.a Dare*

2 Sendai Framework for disaster Risk Reduction 2015-2030

attuazione all'impegno assunto nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per raggiungere l'obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 congiuntamente da tutte le fonti, per affrontare le esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e della trasparenza circa l'attuazione e la piena operatività del "Green Climate Fund" attraverso la sua capitalizzazione nel più breve tempo possibile .

Per la più efficace gestione del Contratto, è opportuno che l'Affidatario nomini un tecnico esperto come proprio rappresentante[3] e controparte dell'Appaltatore/Concessionario con la funzione di monitorare la gestione e lo sviluppo del servizio appaltato, lo stato dei lavori e la loro corretta esecuzione. Per i soggetti obbligati alla nomina dell'Energy Manager (E.M.)[4], il referente dell'Affidatario deve essere lo stesso E.M.
Tale rappresentante, sia o meno Energy Manager, specie se esterno, non deve avere alcun conflitto di interessi nello svolgimento del ruolo di rappresentante dell'Affidatario.

1.2.2 **Applicazione dei CAM**

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute in questo documento, in base a quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del Codice e costituiscono criteri obbligatori che l'Appaltatore/Concessionario deve attuare nel Contratto.
Nella documentazione di gara, con riferimento all'offerta tecnica, l'Affidatario richiede all'Appaltatore/Concessionario di illustrare le logiche, modalità e procedure attraverso le quali intende integrare i presenti CAM nelle varie fasi progettuali e nella esecuzione degli interventi previsti (sistemi di monitoraggio, efficientamento energetico, ecc.).
Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non sono già individuati in fase di gara, è richiesta a carico dell'Appaltatore/Concessionario l'indicazione di obiettivi di risparmio energetico e di proposte di interventi per la riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti. La declinazione dei suddetti obiettivi ed interventi avverrà al momento della redazione del piano tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti strumenti.

1.2.3 **Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova**

Per ciascun criterio sotto la voce "verifica" sono indicati i documenti che l'offerente è tenuto a presentare per dimostrare il rispetto del criterio. Sono altresì indicati gli eventuali mezzi di prova che possono garantire la conformità ai CAM e che l'Affidatario può accettare al posto delle prove dirette. Per le clausole contrattuali la verifica del rispetto del criterio sarà effettuata in fase di esecuzione del Contratto.
Per agevolare l'attività di verifica di conformità ai Criteri, per ognuno di essi è riportata una "verifica", che descrive le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertarne la conformità.
L'Affidatario verifica il rispetto degli impegni assunti dall'Appaltatore/Concessionario, anche in sede di presentazione dell'offerta, afferenti all'esecuzione contrattuale, collegando l'inadempimento a sanzioni ovvero, se del caso, alla previsione di risoluzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

3 Il tecnico di controparte è definito dall'Allegato II al D.lgs. 115/2008, art.1 comma 4 lettera p)

4 La figura del "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia", più comunemente noto come Energy Manager, definita dalla legge n.308 del 1982 è stata estesa dalla legge n.10/91 alle imprese con un consumo non inferiore a 1.000 TEP/anno.

2 EPC SERVIZIO ELETTRICO (EPC SE)

<u>Indicazioni all'Affidatario</u>
I criteri contenuti in questo capitolo si applicano anche nel caso in cui l'Affidatario non disponga di uno o più dei seguenti documenti:

- *Certificazioni o dichiarazioni di conformità normativa;*
- *dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008:*
- *precedenti diagnosi energetiche aggiornate inerenti agli impianti elettrici oggetto dell'EPC SE, definito al precedente paragrafo 1.1.*

.
Sono fatte salve le deroghe previste al par. 1 di premessa[5] e quelle specifiche per le centrali di committenza/soggetti aggregatori di cui ai paragrafi "1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilità, monitoraggio sistematico"[6] e "1.2.2 Applicazione dei CAM"[7].

2.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO O CONCESSIONE

Oggetto dell'appalto o concessione è l'affidamento del Contratto EPC SE degli impianti elettrici di seguito descritti.

Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il Contratto EPC SE comprende le seguenti attività:

I. la gestione degli impianti elettrici inclusi l'esercizio, la conduzione, l'assunzione di responsabilità finalizzata all'esercizio degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e monitoraggio degli impianti, l'espletamento pratiche, tutto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, comfort illuminotecnico, contenimento dei consumi energetici/ambientali e salvaguardia ambientale in un'ottica di ciclo di vita;

---

5 L'Affidatario ha la possibilità di derogare all'applicazione dei CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti gli edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo Affidatario alleghi alla procedura di acquisizione una relazione di un Esperto in Gestione Energia (EGE), certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, che attesti, tenuto conto della norma UNI CEI EN 17463, che il costo dell'investimento previsto all'interno dell'appalto EPC-servizio in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno dell'investimento, sia maggiore ai benefici conseguibili.
6 Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si applicano alle Centrali di Committenza ed ai soggetti aggregatori nei casi in cui non sono determinate a priori le pubbliche amministrazioni che potranno aderire ai contratti da essi stipulati o della identificazione degli immobili interessati dal Contratto; le centrali di committenza e i soggetti aggregatori disciplineranno nella documentazione di gara i documenti da produrre in fase di adesione, tra cui la DE dei singoli edifici-impianti .
7 Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non sono già individuati in fase di gara, l'indicazione di obiettivi di risparmio energetico e di proposte di interventi per la riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti sarà oggetto di successiva declinazione al momento della redazione del piano tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti strumenti,

II. la fornitura di energia elettrica[8] prelevata da rete, prodotta in sito o condivisa nell'ambito di configurazioni di autoconsumo diffuso così come definite dalla Del. ARERA 727/R/Eel e i c.d. TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) e TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo);

III. la progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di misure di miglioramento della prestazione energetica, relativi agli impianti oggetto del Contratto EPC SE, con utilizzo di ogni forma di incentivo vigente (es Conto Termico, Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP).
Per gli acquisti centralizzati, la produzione della documentazione avverrà in sede di adesione della Pubblica Amministrazione allo strumento aggregato, ai fini della valutazione dell'adesione allo stesso e della predisposizione da parte dell'Appaltatore/Concessionario della proposta relativa agli interventi oggetto del Contratto.

IV. la verifica della correttezza dei dati di *baseline* iniziale (Appendice 1, da aggiornare entro tre mesi dall'avvio Contratto o altro termine stabilito dall'Affidatario che non superi i dodici mesi, con relativo aggiornamento, se necessario e comunque previa condivisione con l'Affidatario, della DE fornita dall'Affidatario da effettuarsi prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del Contratto) e la rendicontazione periodica annuale obbligatoria dei dati reali di consumo misurati, dello stato normativo e delle prestazioni degli impianti in oggetto, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;

V. la quantificazione del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali correlati alle azioni di cui ai punti precedenti, ivi inclusa una stima degli incentivi utilizzabili o ottenibili con gli interventi previsti, sulla base di una proposta formulata in sede di offerta nel rispetto della DE fornita dall'Affidatario.

Per maggiore dettaglio, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto EPC SE sono anche comprese le seguenti attività:

a) eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli, nell'espletamento delle pratiche di legge relative agli impianti oggetto del Contratto EPC SE;
b) aggiornamento ovvero redazione ex novo delle dichiarazioni di conformità e adeguamento normativo ovvero della dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 degli impianti oggetto del Contratto EPC SE;
c) fornitura del vettore energia elettrica, con intestazione all'Appaltatore/Concessionario e per tutta la durata contrattuale delle forniture elettriche in oggetto, con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla produzione di energia elettrica con riferimento a quella utilizzata dall'Affidatario;
d) implementazione, gestione e manutenzione del sistema automatizzato di monitoraggio e gestione degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati) inerente alla composizione degli impianti oggetto del Contratto EPC SE compreso il livello di comfort illuminotecnico, il loro stato normativo, i consumi energetici almeno su base mensile ripartiti per fasce di consumo e la eventuale gestione a distanza degli impianti in termini di accensione, spegnimento, regolazione;
e) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature;
f) espletamento di tutti gli adempimenti legislativi vigenti in capo al Produttore, nei confronti di Agenzia Dogane, Terna, GSE, ARERA ed eventuali ulteriori enti coinvolti, per impianti di produzione realizzati dall'appaltatore/concessionario.

8 Cfr. nota n. 1

La progettazione e realizzazione di interventi oggetto del Contratto EPC SE comprende in particolare le seguenti attività:

a) ove necessario, redazione e realizzazione di un piano esecutivo degli interventi di adeguamento normativo degli impianti oggetto del Contratto EPC SE;
b) ove mancante, redazione di un piano di realizzazione di sistema di monitoraggio, anche per la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione, raccolta dati di consumo energetico), sulla base di una proposta fornita in offerta senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario;
c) redazione, sulla base della proposta fornita in sede di offerta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, di un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC SE, con misure di miglioramento mirate all'efficientamento e alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo al consumo di energia con uso di fonti non rinnovabili;
d) esecuzione delle attività/opere approvate dall'Affidatario.

Ogni proposta deve contenere tra l'altro:

- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
- una quantificazione del risparmio energetico conseguibile e della riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi utilizzabili oppure ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarità e alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti.

2.2 SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO ELETTRICO

Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 57 comma 2 del Codice.

2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato

Criterio

L'Appaltatore/Concessionario si obbliga a conseguire, per gli impianti oggetto del Contratto EPC SE, un risparmio energetico annuo, correlato alla "baseline" iniziale, in termini di energia primaria, anche cumulato in caso di più edifici-impianti, definito secondo criteri di normalizzazione, ad esempio climatica, di almeno il:

a) 10% qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del 5% in caso di rinnovi o stipule successive (derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di garanzia di origine, prodotta da impianti FER già nella disponibilità dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi elettrici normalizzati[9] della baseline degli ultimi tre anni, verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669, con obbligo di destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, che la Stazione

9https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html

Appaltante dovrà definire in fase di documentazione di gara, alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in caso di affidamento del solo servizio elettrico. Si precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del vettore energetico (es. da energia elettrica a gas naturale), al fine di permettere la comparabilità dei consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;

b) X% (minimo 10%) qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del Y% (minimo 5%) in caso di rinnovi o stipule successive, derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di G.O. prodotta da impianti FER già nella disponibilità dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi elettrici normalizzati[10] della Baseline degli ultimi tre anni (cfr. paragrafo 2.1, punto elenco IV), verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669, con obbligo di destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo – che la Stazione Appaltante dovrà definire in fase di documentazione di gara – da destinare alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in caso di affidamento congiunto di entrambi i servizi, con possibilità di compensazione dell'obiettivo di risparmio tra i due servizi per un massimo del 20% dell'obiettivo di risparmio. Si precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del vettore energetico (es. da energia elettrica a gas naturale), al fine di permettere la comparabilità dei consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;
   Nel solo caso di affidamento congiunto di Contratto EPC SE e EPC ST è prevista la possibilità di definire un obiettivo unico di risparmio energetico, per entrambi i servizi, calcolato a partire dai consumi storici di cui sopra e quantificato in termini di energia primaria (espresso in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP).

Verifica

La verifica del criterio è effettuata tramite il raffronto del risparmio risultante dai dati di monitoraggio con quello definito contrattualmente, a decorrere al massimo da un anno dalla realizzazione degli interventi di efficientamento e non oltre il termine del secondo anno contrattuale, tenendo conto degli opportuni fattori di adeguamento del consumo energetico secondo i principi della Misura e Verifica dei risparmi previsti dalla UNI CEI EN 17669.
Anche le successive verifiche dovranno essere effettuate al massimo ogni anno.
In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio, il corrispettivo contrattualmente definito deve essere automaticamente e proporzionalmente ridotto.
Il risparmio energetico annuo, indicato alle lettere a) e b), deve considerarsi al netto dell'incertezza determinata secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN 17669. La determinazione dell'incertezza deve tenere conto come minimo dei seguenti elementi: catena di misura (eventualmente esclusi i contatori di fornitura del vettore energetico), metodologia di calcolo, compresi fattori di aggiustamento/normalizzazione, dell'eventuale campionamento.

10 Cfr. nota precedente

I contatori di energia elettrica attiva devono rispettare la Direttiva MID e il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 sui controlli metrologici, oltre ai vincoli di classe di precisione da fornire con riferimento alle indicazioni di cui alla norma CEI EN 50470:

- Classe di precisione C (tensione maggiore di 100 kV, Potenza maggiore di 2.000 kW)
- Classe di precisione B (tensione maggiore di 100 kV, Potenza minore o uguale a 2.000 kW; per ogni altra tensione).

In merito a misure di energia elettrica attiva a cui risultino solo parzialmente applicabili le norme tecniche di riferimento per la certificazione della classe di precisione, tali misure sono ammissibili qualora l'Appaltatore/Concessionario dimostri la conformità alla classe di precisione applicabile, a seconda dei casi, attraverso certificati di taratura emessi da laboratori accreditati, alle condizioni effettive di esercizio delle reti di distruzione di energia elettrica.
L'Appaltatore/Concessionario dovrà fornire le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura in merito a: codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione, tipologia di strumento (marca, modello, etc.), matricola, grandezza misurata e unità di misura.
Gli strumenti di misura utilizzati dovranno essere corredati di idonei certificati di taratura emessi da laboratori accreditati per la grandezza ed il campo di misura di interesse.

2.2.2 Energia elettrica autoprodotta

Criterio
L'energia prodotta da impianti proposti quali interventi di riqualificazione energetico-ambientale, nell'ambito del Contratto, è resa disponibile all'Affidatario nei limiti della quota di energia consumata dalla stessa (consumo istantaneo).
L'energia elettrica prodotta dagli impianti del Contratto EPC SE alimentati a fonte rinnovabile ed eccedente quella consumata, sarà regolata dal Contratto.
L'energia elettrica prodotta da impianti non inclusi negli interventi di riqualificazione oggetto del Contratto è nella piena disponibilità dell'Affidatario.

Verifica
La verifica del criterio è effettuata tramite gli appositi contatori installati, dall'Appaltatore/Concessionario nell'ambito del Contratto EPC SE, per effettuare la misurazione almeno dell'energia prodotta e di quella ceduta a rete.
Tutte le configurazioni realizzate dovranno rispettare quanto previsto dal TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) ARERA con le relative implicazioni sui contratti di fornitura e di imposizione di accisa ai sensi del TUA (Testo Unico Accise). In particolare pertanto l'Affidatario si configura come "cliente finale", ossia la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private e l'Appaltatore/Concessionario come "produttore", salvo nei casi in cui si dovessero riscontrare problematiche relative alla presenza di ulteriori impianti di produzione esistenti in sito, vista la necessità di garantire l'unicità del produttore; tali contesti specifici saranno regolati nell'ambito del Contratto EPC SE, sempre nel rispetto del TISSPC sopraccitato.
Nei casi previsti dalla legislazione vigente, l'Appaltatore/Concessionario in qualità di produttore ai sensi del TISSPC è titolare sia delle autorizzazioni amministrative sia della licenza officina elettrica e pertanto responsabile di tutti i relativi adempimento legislativi fino al termine del Contratto; analogamente restano in capo all'Appaltatore/Concessionario in qualità di produttore, tutti gli adempimenti verso GSE, ARERA, TERNA e altri enti eventualmente coinvolti.

2.2.3 **Proposta di interventi di riqualificazione energetico-ambientale**

Criterio

L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta una proposta degli interventi necessari ad assicurare un miglioramento della prestazione energetica e ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC SE.

Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale, il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:

- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione, una identificazione degli interventi di efficientamento sugli impianti oggetto del Contratto EPC SE al fine di conseguire, o mantenere nel caso sia già presente, un livello di automazione almeno pari alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1;
- l'indicazione degli impianti/apparecchiature/sistemi da installare e le loro caratteristiche tecnico/prestazionali;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti;
- un piano di Misura e Verifica (M&V) dei risparmi energetici conseguibili ai sensi della UNI CEI EN 17669.

Tale piano deve contenere le caratteristiche degli interventi di miglioramento della prestazione energetica con la completezza ed accuratezza richiesta attraverso la descrizione di tali interventi, assicurando che gli impianti oggetto del Contratto EPC SE rispettino le norme vigenti.

L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro massimo dodici mesi dall'avvio del servizio, salva diversa indicazione dell'Affidatario, un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale, installazione di eventuali FER per gli impianti oggetto del Contratto EPC SE, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico minimo presentato in offerta, sulla base della proposta di interventi di riqualificazione formulata in sede di offerta a partire dalla certificazione e DE fornite in gara dall'Affidatario ed aggiornate, se necessario, dopo l'inizio del Contratto (con possibilità di precisazione della baseline).

Il piano esecutivo, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a efficientare i consumi e gli impatti ambientali del Contratto EPC SE, in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili o da FER, tramite soluzioni di monitoraggio e controllo in un'ottica di ciclo di vita, oltre alle prescrizioni di legge.

In particolare, il piano esecutivo deve descrivere e quantificare:

- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica negli edifici-impianti, oggetto del Contratto EPC SE;
- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti oggetto del Contratto EPC SE;
- interventi per la generazione distribuita di energia rinnovabile quali ad esempio pannelli fotovoltaici, generatori eolici, ecc.

Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e per l'eventuale realizzazione di impianti a generazione distribuita di energia rinnovabile (FER), il piano esecutivo deve comprendere:

- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e di FER;

- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e della conseguente riduzione degli impatti ambientali, secondo quanto indicato in offerta, che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere;
- la quantificazione degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate, previa approvazione dell'Affidatario.

Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi segue l'eventuale ripartizione tra le parti, rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. Tale ripartizione può essere eventualmente migliorata, in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante.

Verifica

In offerta deve essere allegata la presentazione di una proposta con un piano dettagliato degli interventi previsti e l'indicazione delle tipologie di funzioni di controllo escluse perché non apportanti benefici in accordo alla UNI EN ISO 52120-1 (Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure), motivando le decisioni intraprese e documentandole come prescritto dall'Allegato A della UNI/TS 11651 (Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN ISO 52120-1).

In fase di esecuzione del Contratto, la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente dettagliato se necessario.

2.2.4 **Piano di adeguamento normativo**

Indicazioni all'Affidatario

Questo criterio non si applica se tutti gli impianti sono già a norma (indicazione specifica da precisare nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario)

Criterio

L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano descrittivo degli interventi di adeguamento normativo, necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC SE rispettino le norme vigenti.

Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:

- l'elenco delle norme / leggi a cui gli impianti vengono resi conformi;
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione;
- l'indicazione degli impianti, apparecchiature, sistemi da installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- la quantificazione stimata dell'eventuale risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti.

Esso deve contenere inoltre le caratteristiche delle opere di adeguamento normativo con la completezza ed accuratezza richiesta per la descrizione di tali opere.

L'Appaltatore/Concessionario deve realizzare tutti gli interventi di adeguamento necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC SE rispettino le norme vigenti. A tal fine, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine tassativamente indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a dodici mesi dalla stipulazione dello stesso,

un piano esecutivo degli interventi, ove necessario ulteriormente dettagliato rispetto a quello presentato in offerta, necessari a mettere a norma gli impianti, con esecuzione prioritaria degli interventi di messa in sicurezza degli impianti, da realizzarsi entro un anno dalla stipula del Contratto, che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere. Entro il medesimo termine, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare un aggiornamento degli elaborati *as built.*
Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante, deve essere contenuto nel medesimo piano.

Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione del piano dettagliato degli interventi previsti.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente dettagliato, ove necessario.

2.2.5 Sistemi automatici di gestione e monitoraggio

Indicazione all'Affidatario
Questo criterio non si applica se tali sistemi sono già stati realizzati e siano funzionanti presso l'Affidatario (indicazione specifica da precisare nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario).

Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonché il monitoraggio del comfort illuminotecnico.
Tale piano deve contenere tra l'altro:
- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e le relative modalità di attuazione anche per le altre apparecchiature elettriche in uso presso l'Affidatario;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sarà fornito;
- l'indicazione degli apparecchi e sistemi HW e SW, capaci di monitorare e ottimizzare i flussi energetici da installare e le loro caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione;

- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti;
- l'indicazione della classe di automazione che si intende conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla classe B.
- l'impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario a inviare una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con l'Affidatario (mensile in caso di criticità accertate) che analizzi i dati oggetto di misurazione (consumi e comfort illuminotecnico) nell'intervallo considerato, con l'obiettivo di individuare le azioni di miglioramento che possono generare ulteriori efficienze nei consumi energetici.

Il Contratto dovrà prevedere la possibilità di accesso ai sistemi di monitoraggio attraverso il rilascio di una licenza per una utenza specifica per l'Affidatario.
Al momento della loro installazione tutti i sistemi HW e SW e relative licenze saranno di proprietà dell'Affidatario in caso di Contratto di appalto di EPC SE.
In ipotesi di Contratto di Concessione di EPC SE, i sistemi HW e SW e le relative licenze di cui sopra saranno nella titolarità dell'Appaltatore/Concessionario che provvederà alla loro gestione e manutenzione durante l'esecuzione del Contratto, salvo poi trasferirne la titolarità all'Affidatario allo scadere della concessione.
L'Appaltatore/Concessionario si impegna a rendere noti i costi di gestione (comprese le licenze, canoni annui manutenzione ecc.) dei sistemi di monitoraggio in ottica di trasparenza ai fini della riconsegna finale dei sistemi all'Affidatario.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a due mesi dalla stipulazione dello stesso, un piano esecutivo del sistema di gestione e monitoraggio, aggiornato laddove necessario.
Tale piano deve contenere tutti gli elementi sopra richiesti.
Il piano viene realizzato dall'Appaltatore/Concessionario entro il termine ivi indicato, previa approvazione dell'Affidatario. Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarità e alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante, deve essere contenuto nel piano.

Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto per tutta la durata contrattuale, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

2.3 CRITERI PREMIANTI PER IL SERVIZIO ELETTRICO

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.

2.3.1 **Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre un risparmio energetico maggiore dei valori di cui al criterio "2.2.1 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato", a partire dal primo anno successivo alla realizzazione degli interventi e non oltre il termine del secondo anno contrattuale, e a seguire per tutta la durata contrattuale, in proporzione al risparmio offerto, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
L'Appaltatore/Concessionario individua la percentuale di risparmio ulteriore rispetto al minimo garantito nella propria offerta durante la procedura selettiva e, in fase di stipula del Contratto EPC,

detto valore integrerà i relativi obblighi contrattuali in capo all'Appaltatore/Concessionario medesimo.

Verifica
La verifica del criterio è effettuata tramite il risparmio risultante dai dati di monitoraggio. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

2.3.2 **Risparmio energetico ulteriore condiviso**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che, nel corso di esecuzione del Contratto, consegua un obiettivo di risparmio energetico maggiore di quello offerto in gara. L'Appaltatore/Concessionario dovrà accettare una diminuzione dei corrispettivi dovuti per un pari importo economico nel caso in cui la valorizzazione economica di tale maggior risparmio conseguito non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione. Tale riduzione si applica qualora l'Appaltatore/Concessionario abbia sostenuto i costi per il raggiungimento di tale risparmio ulteriore e abbia adottato decisioni o comportamenti tesi a raggiungere tale maggiore risparmio.
In caso di diversa regolamentazione, l'Appaltatore/Concessionario si impegna a corrispondere fino ad un massimo del 33% del risparmio eccedente quello offerto come adeguamento in diminuzione del corrispettivo del Servizio, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
La mancata corresponsione della percentuale di risparmio ulteriore viene collegata ad una apposita penale, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

Verifica
La verifica del criterio è effettuata tramite i dati di monitoraggio che attestano il risparmio conseguito. L'Appaltatore/Concessionario presenta una dichiarazione in offerta che integra le clausole contrattuali. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

2.3.3 **Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta gratuitamente**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre una quota percentuale "EEautop" di energia elettrica autoprodotta da nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili, impianti cogenerativi, trigenerativi ceduta gratuitamente.

Verifica
La verifica del criterio è effettuata tramite verifica della percentuale offerta in gara attraverso gli appositi contatori dedicati.
La mancata corresponsione della percentuale di energia elettrica ceduta gratuitamente viene collegata ad una apposita penale per ritardato adempimento.

2.3.4 **Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio.**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che si impegni ad effettuare una DE degli edifici-impianti, in base alla norma UNI EN ISO 52120-1, che contestualmente proponga

un piano per il raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe A della già menzionata norma UNI EN ISO 52120-1.

Verifica
Impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario in fase di gara. In corso di esecuzione dovrà essere presentata l'analisi d'asseverazione in conformità alla norma UNI/TS 11651 con attestazione del raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe "A" secondo la norma UNI EN ISO 52120-1, a cura di EGE certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339. L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall' allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

2.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che presenta un progetto che prevede - nell'ambito dei sistemi di monitoraggio del punto precedente - l'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) conforme al protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol). Tale progetto deve essere redatto da professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazioni internazionali sulla capacità di utilizzo del protocollo IPMVP) per garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, ex ante ed ex post, al fine di collegare il corrispettivo al livello di prestazione raggiunto.
Il progetto deve essere descritto e dettagliato per la specifica applicazione relativa alla composizione degli impianti oggetto del Contratto.

Verifica
Progetto di M&V conforme al protocollo IPMVP, firmato da un professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazione internazionale sulla capacità di utilizzo del protocollo IPMVP).
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall' allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

2.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che:

1) utilizza metodologie BIM per la gestione delle fasi di progettazione, esecuzione ed esercizio degli interventi di riqualificazione energetico/ambientale ed adeguamento normativo (punteggio x);
2) Possiede una certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del 'Sistema di Gestione BIM' (punteggio x + y).

Verifica
In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio è effettuata tramite la presentazione della certificazione rilasciata in conformità alla norma UNI/PdR 74:2019 in corso di validità.
In corso di esecuzione, entro il primo anno di vigenza contrattuale, l'Appaltatore/Concessionario dovrà provare di aver istallato e gestito un piano di gestione informativa in conformità alla UNI /TR11337 per la gestione digitale dei processi e, laddove richiesto, una certificazione rilasciata in conformità alla norma UNI/PdR 74:2019.
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento.

2.3.7 **Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)**

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio è basato su un tipo di valutazione della conformità applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i requisiti minimi affinché un'organizzazione possa calcolare un suo rating ESG, sono:
a) Essere costituita come entità legale registrata (quindi tutti i tipi di società tranne singoli professionisti o partite IVA);
b) Avere una struttura di governance (anche società con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilità e valuta periodicamente i rischi;
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialità, definizione delle politiche di sostenibilità, gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilità e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo.

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/ Concessionario che abbia ottenuto un'attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance) all'organizzazione e ai suoi stakeholders. Un punteggio premiante addizionale può essere riconosciuto alle imprese che forniscono un'evidenza di aver inserito nelle politiche e criteri di approvvigionamento un criterio preferenziale per fornitori di beni e servizi in possesso del medesimo requisito.

Verifica
Attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG, quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating and reporting assurance scheme".

2.3.8 **Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre sistemi di gestione e monitoraggio evoluti (oltre i già disponibili sistemi di regolazione installati) che:

- integrino la gestione, il monitoraggio e il controllo dei sistemi tecnici per l'edilizia e degli altri impianti elettrici di edifici-impianti (anche con tecnologie che attivino gli impianti collegando i dati derivanti dalla registrazione della presenza, attraverso la digitalizzazione dei flussi in ingresso, attivando gli impianti elettrici e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tra cui in particolare gli impianti di climatizzazione nei locali di uso degli occupanti, per limitare i consumi energetici);
- integrino la gestione delle flotte dell'Affidatario e il relativo collegamento al personale abilitato all'uso (con valutazione del regime di guida e dei consumi, dei tempi di manutenzione programmata, della valutazione preventiva di costi e impatti ambientali prodotti);

- sviluppino modelli di informazione su consumi di energia e impatti ambientali per il personale dell’Affidatario, basati sui consumi reali dell’Affidatario oggetto del Contratto EPC SE. Nel caso delle scuole, tali informazioni devono essere condivise anche con gli alunni.

Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

2.3.9 **Sistema di Gestione Energia**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’Appaltatore/Concessionario che si impegni ad implementare, per l’Affidatario, un sistema di gestione dell’energia anche attraverso l’ausilio di piattaforme software per il monitoraggio energetico (BEMS), l’analisi e la reportistica, in base alla norma UNI CEI EN ISO 50001.

Verifica
Ottenimento della Certificazione in conformità alla UNI CEI EN ISO 50001 entro i primi 3 anni di durata contrattuale collegata con una penale di importo rilevante per ritardato adempimento.

2.3.10 **Analisi delle emissioni di carbonio**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’Appaltatore/Concessionario che presenti una carbon footprint dell’azienda redatta secondo la norma UNI EN ISO 14064-1.

Verifica
In fase di presentazione dell’offerta: la verifica del criterio è effettuata tramite la presentazione della Carbon footprint rilasciata in conformità alla UNI EN ISO 14064-1 in corso di validità.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

2.3.11 **Certificazione UNI CEI 11352**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all’Appaltatore/Concessionario che sia ESCo certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352
In particolare, gli offerenti debbono disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti energetici e ambientali.
Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’Appaltatore/Concessionario dei seguenti documenti inerenti alla certificazione conseguita ed il personale adibito all’esecuzione dell’appalto:

a) certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità;
b) contratto collettivo applicato, in accordo con quanto previsto dall’art. 57 comma 1 del Codice;
c) elenco del personale adibito all’esecuzione del Contratto e relativo ruolo.

Verifica

La verifica del criterio relativamente alla lettera a) è effettuata in fase di offerta tramite la presentazione della certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità. Tale certificazione deve essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata contrattuale.
La verifica del criterio relativamente alla lettera b) è effettuata in fase di offerta tramite l'indicazione del contratto collettivo applicato.
La verifica del criterio relativamente alla lettera c) è effettuata in fase di esecuzione contrattuale tramite la presentazione dell'elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e relativo ruolo. Tale elenco va aggiornato costantemente.

2.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO ELETTRICO - EPC SE

Indicazioni all'Affidatario

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice.

2.4.1 Fornitura di energia elettrica

Criterio

L'Appaltatore/Concessionario deve fornire energia elettrica, da utilizzare nell'espletamento del servizio, che:

1) non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
2) la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 45% da energia da fonti rinnovabili[11] e per almeno un ulteriore 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento[12].
3) le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte in una filiera corta, cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica [13];
4) l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG: ARG/elt 104/11 e s.m.i.[14];
5) l'offerta di energia elettrica autoprodotta terrà conto della quota di cessione gratuita eventualmente offerta dall'Appaltatore/Concessionario;
6) In presenza di impianti di produzione di cui al criterio 2.2.2, in conformità a quanto previsto dal TISSPC, sarà necessario un mandato senza rappresentanza dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore/Concessionario ai fini del prelievo di energia in carico a quest'ultimo, restando il POD fisicamente intestato all'Amministrazione in qualità di "cliente finale".

Verifica

In fase di esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, con periodicità almeno annuale, la documentazione seguente:

- **per tutte le fonti rinnovabili:**
  la Garanzia di Origine di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 luglio 2023[15];
- **per la cogenerazione ad alto rendimento:**

garanzia di origine (GOc)[16] rilasciata dal GSE.

11 Vedi definizione all'art. 2 c.1 a) del D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) -GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81.

12 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011.

13 Legge 222/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", art. 26 c.4bis; decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto." art.2 c.1; decreto MPAAF 2 marzo 2010 "Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica", Art.2 punto c).

14 Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" ARG/elt 104/11.

15 Decreto MASE 14/7/2023 "Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine"

2.4.2 **Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti**

Criterio
L'Appaltatore/Concessionario aggiorna, se necessario, prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del Contratto EPC SE, e comunque entro il primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, la DE del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto EPC SE, provvedendo altresì alla verifica della correttezza dei dati forniti in sede di procedura selettiva dall'Affidatario a definizione del consumo di riferimento, cosiddetta "baseline".
La DE dovrà essere redatta in conformità alla UNI CEI EN 16247 e dovrà includere anche le attività di adeguamento normativo, laddove necessarie.
Tale analisi deve evidenziare, tenendo anche presenti il contesto in cui si inseriscono gli impianti oggetto del Contratto EPC SE e le norme–vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identificano gli interventi e le modalità d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara ed in particolare di quanto contenuto in offerta tecnica.
Ai fini della predisposizione della documentazione della procedura selettiva, nella *lex specialis* l'Affidatario mette a disposizione la DE, come dettagliato al paragrafo 1.2.1, ed i rilievi, oltre ad ogni altra informazione utile in suo possesso inerente agli edifici e gli impianti oggetto del Contratto EPC SE.
L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dovrà essere emessa entro un anno dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale per tutti gli immobili oggetto dell'appalto. L'Affidatario si impegna altresì ad aggiornare l'APE, nel corso della durata del Contratto, secondo i termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente
La DE, redatta dall'Appaltatore/Concessionario, dovrà essere elaborata da un EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.
Con riguardo alle attività sopracitate, che sono propedeutiche alla realizzazione di interventi di risparmio energetico e riqualificazione ambientale degli impianti oggetto del Contratto EPC SE, è opportuno che il Contratto abbia durata compatibile con i tempi di ritorno dell'investimento.

Verifica
DE conforme alla norma UNI CEI EN 16247 presentata dall'EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da ESCo certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

2.4.3 **Programmazione e controllo operativo**

Criterio
L'Appaltatore/Concessionario dovrà governare le attività inerenti all'erogazione dell'EPC SE con un sistema di processi efficaci e opportunamente informatizzati.
La programmazione delle attività e degli interventi viene formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:
- il "Programma di Manutenzione";
- il "Programma Operativo degli Interventi di adeguamento normativo"
- il "Programma Operativo degli Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetico-ambientale";

16 Vedi nota 13.

- il “Programma Operativo degli Interventi di realizzazione dei Sistemi automatici di gestione e monitoraggio;
- il “Verbale di Controllo” che certifica la regolare esecuzione a regola d’arte delle attività di cui al Programma Operativo.

Ognuno dei documenti citati, che riporta i parametri energetici ed ambientali pertinenti, deve essere fornito all’Affidatario all’avvio del Contratto e aggiornato con cadenza almeno semestrale.
Inoltre, per consentire l’attuazione di quanto previsto dall’art 19 della legge 10/91, l’Appaltatore/Concessionario invia almeno il 31 marzo di ciascun anno una relazione con l’indicazione dei TEP equivalenti ai kWh elettrici erogati al cliente nell’ambito del Contratto EPC SE, in modo da consentire all’Affidatario di rispettare detto termine.

Verifica
In fase di esecuzione del Contratto, attraverso la presentazione dei documenti citati.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

2.4.4 Sensibilizzazione del personale dell’utente

Criterio
L’Appaltatore/Concessionario fornisce all’Affidatario materiale informativo e formativo, da mettere a disposizione del personale e dell’utenza che usufruisce del servizio e prevede l’erogazione di specifici corsi di formazione, anche in modalità remota, da erogare entro sei mesi dall’avvio del Contratto, relativamente a:
- orari e modalità di erogazione del servizio;
- modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti;
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia;
- acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei CAM per l’affidamento di servizi energetici per edifici, con particolare riferimento ai CAM EPC SE.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione ed essere accessibile anche a distanza.

Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

2.4.5 Informazioni agli occupanti

Criterio
L’Appaltatore/Concessionario fornisce ed installa, all’esterno ed all’interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio-impianto oggetto del Contratto EPC SE, in modo che siano ben visibili al pubblico, apposite targhe o cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico circa il servizio SE erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale.
Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
- gli estremi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per impianti elettrici, con indicazione dei consumi da fonte rinnovabile prima e dopo le opere di adeguamento normativo o efficientamento, ricavati anche dal sistema di monitoraggio;
- le fonti energetiche utilizzate nell’erogazione del servizio oggetto del Contratto EPC SE.

Verifica

Consegna del materiale informativo e formativo

In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

3 EPC SERVIZIO TERMICO (ST)

Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo si applicano anche nel caso in cui l'Affidatario non disponga di uno o più dei seguenti documenti:

- *certificazioni o dichiarazioni di conformità normativa;*
- *dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del DM 37/08:*
- *DE inerenti agli impianti termici oggetto dell'EPC ST, come definito al precedente paragrafo 1.1.*

Sono fatte salve le deroghe previste al par. 1 di premessa[17] *e quelle specifiche per le centrali di committenza/soggetti aggregatori di cui ai paragrafi "1.2.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi di sostenibilità, monitoraggio sistematico"*[18] *e "1.2.2 Applicazione dei CAM"*[19]*.*

3.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO O CONCESSIONE

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del EPC ST degli edifici e impianti di seguito descritti.
Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il Contratto EPC ST comprende le seguenti attività:

I. la gestione degli impianti oggetto dell'EPC ST inclusi l'esercizio, la conduzione, l'assunzione di responsabilità finalizzata all'esercizio degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e monitoraggio degli impianti, l'espletamento pratiche, tutto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, comfort termoigrometrico, contenimento dei consumi energetici e salvaguardia ambientale in un'ottica di ciclo di vita;
II. la eventuale fornitura del vettore energetico termico[20] per gli impianti oggetto del EPC ST, anche autoprodotto o, anche, la fornitura di energia elettrica prelevata da rete, prodotta in sito o condivisa nell'ambito di configurazioni di autoconsumo diffuso così come definite dalla Del. ARERA 727/R/Eel e ss.m.ii. i c.d. TIAD (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso) o TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo);

17 L'Affidatario ha la possibilità di derogare all'applicazione dei CAM relativi all'EPC-servizio in oggetto qualora, per tutti gli edifici-impianti in uso a qualsiasi titolo, il medesimo Affidatario alleghi alla procedura di acquisizione una relazione di un Esperto in Gestione Energia (EGE), certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, che attesti, tenuto conto della norma UNI CEI EN 17463, che il costo dell'investimento previsto all'interno dell'appalto EPC-servizio in un ciclo di vita pari al tempo di ritorno dell'investimento, sia maggiore ai benefici conseguibili.
18 Le disposizioni dei documenti e dati da fornire non si applicano alle Centrali di Committenza ed ai soggetti aggregatori nei casi in cui non sono determinate a priori le pubbliche amministrazioni che potranno aderire ai contratti da essi stipulati o della identificazione degli immobili interessati dal Contratto; le centrali di committenza e i soggetti aggregatori disciplineranno nella documentazione di gara i documenti da produrre in fase di adesione, tra cui la DE dei singoli edifici-impianti .
19 Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non sono già individuati in fase di gara, l'indicazione di obiettivi di risparmio energetico e di proposte di interventi per la riqualificazione energetico-ambientale in relazione ad ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti sarà oggetto di successiva declinazione al momento della redazione del piano tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti strumenti,
20 Cfr. nota n. 1

III. la progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di misure di miglioramento dell'efficienza energetica relativi agli impianti oggetto del Contratto EPC ST, con utilizzo di ogni forma di incentivo vigente (es. Conto Termico, Titoli di Efficienza Energetica, detrazioni fiscali per ex IACP).
Per gli acquisti centralizzati, la produzione della documentazione avverrà in sede di adesione della Stazione Appaltante allo strumento aggregato, ai fini della valutazione dell'adesione allo stesso e della predisposizione da parte dell'Appaltatore/Concessionario della proposta relativa agli interventi di EPC ST.

IV. la verifica della correttezza dei dati di *baseline* iniziale (Appendice 1, da aggiornare entro 3 mesi dall'avvio del Contratto o altro termine stabilito dall'Affidatario che non superi i dodici mesi dall'avvio, con relativo aggiornamento, se necessario e comunque previa condivisione con l'Affidatario, della DE fornita dall'Affidatario da effettuarsi prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli impianti oggetto del Contratto) e la rendicontazione periodica annuale obbligatoria dei dati reali di consumo misurati e dello stato normativo e delle prestazioni degli impianti in oggetto, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;

V. la quantificazione del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali correlati alle azioni di cui ai punti precedenti, ivi inclusa una stima degli incentivi utilizzabili o ottenibili con gli interventi previsti, sulla base di una proposta formulata in sede di offerta nel rispetto della DE fornita dell'Affidatario.

Per maggiore dettaglio, nell'ambito del EPC ST sono anche comprese le seguenti attività:

a) assunzione da parte dell'Appaltatore/Concessionario del ruolo di terzo responsabile dell'esercizio (compreso corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di impianto di climatizzazione - DM 10 febbraio 2014) degli impianti oggetto del Contratto EPC ST;
b) eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli dell'espletamento delle pratiche di legge (VV.F., I.N.A.I.L., A.S.L. ecc.), relative agli impianti oggetto del Contratto EPC ST;
c) aggiornamento o redazione ex novo delle dichiarazioni di conformità o della dichiarazione di rispondenza (DIRI), ai sensi del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 degli impianti oggetto del Contratto EPC ST oppure adeguamento normativo;
d) fornitura del vettore energetico termico (gas naturale/gasolio/ecc.) o, anche elettrico, con intestazione all'Appaltatore/Concessionario e per tutta la durata contrattuale delle forniture energetiche in oggetto, con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione;
e) implementazione gestione e manutenzione del sistema automatizzato di monitoraggio e gestione degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati) inerente la composizione degli impianti oggetto del ST, compresi il comfort termoigrometrico e qualità dell'aria, il loro stato normativo, i consumi energetici almeno su base mensile ripartiti per fasce di consumo, la rilevazione dei dati climatici locali inerenti (gradi-giorno) e la gestione a distanza degli impianti in termini di accensione, spegnimento, regolazione;
f) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature.
g) espletamento di tutti gli adempimenti legislativi vigenti in capo al Produttore, nei confronti di Agenzia Dogane, Terna, GSE, ARERA ed eventuali ulteriori enti coinvolti, per impianti di produzione realizzati dall'appaltatore/concessionario.

La progettazione e realizzazione di interventi oggetto del Contratto EPC ST comprende in particolare le seguenti attività:

a) ove necessario, redazione e realizzazione di un piano esecutivo degli interventi di adeguamento normativo degli impianti oggetto del Contratto EPC ST;
b) ove mancante, redazione, sulla base di quanto dichiarato in offerta e senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, del piano esecutivo di un sistema di monitoraggio, anche con la

gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione, raccolta dati di consumo energetico), sulla base di una proposta fornita in offerta senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario;

c) redazione, sulla base della proposta formulata in sede di offerta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Affidatario, di un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici-impianti oggetto del Contratto EPC ST, con misure di miglioramento mirate all'efficientamento e alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo alla riduzione del consumo di energia con uso di fonti non rinnovabili.

d) esecuzione delle attività/opere approvate dall'Affidatario.

Ogni proposta deve contenere tra l'altro:

- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione.
- una quantificazione della riduzione del risparmio energetico conseguibile e degli impatti ambientali,
- una stima degli incentivi utilizzabili/ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarità e alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti.

3.2 SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO TERMICO

Indicazioni all'Affidatario
I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 57 comma 2 del Codice.

3.2.1 **Specifiche per le apparecchiature**

Criterio
Le nuove apparecchiature e quelle installate in sostituzione di apparecchiature esistenti, per la climatizzazione invernale ed estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, per le quali è prevista l'etichettatura energetica sulla base del Regolamento (UE) 2017/1369 e dai relativi regolamenti delegati integrativi, devono appartenere alla classe di efficienza energetica più elevata per la categoria e tipologia di prodotto di competenza, con riferimento alla potenza richiesta dal progetto.
Tali apparecchiature devono essere dotate, inoltre, qualora disponibili sul mercato, di refrigeranti naturali, ossia non fluorurati, tra cui, a titolo esemplificativo, anidride carbonica (CO_2), ammoniaca (NH_3), idrocarburi (HC), acqua.
Le apparecchiature per le quali non è prevista l'etichettatura energetica sulla base delle norme vigenti,
possono essere dotate di refrigeranti naturali, solo nel caso in cui l'efficienza risulti pari o superiore a quella delle equivalenti apparecchiature operanti con fluidi refrigeranti fluorurati.

Verifica
L'offerta tecnica è accompagnata dalla documentazione tecnica delle apparecchiature con evidenza della classe energetica di appartenenza e tipologia di gas refrigerante adottato, se fluorurato o naturale. Nel caso in cui l'apparecchiatura, in base alle norme applicabili, non sia soggetta ad etichettatura energetica, l'Appaltatore/Concessionario illustra le scelte progettuali per conseguire la massima efficienza energetica delle apparecchiature indipendentemente dal tipo di gas refrigerante utilizzato.

Nelle procedure realizzate dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori per la stipula di strumenti in cui la stazione appaltante aderente e i relativi edifici-impianti non sono già individuati in fase di gara, in sede di offerta deve essere fornita descrizione dettagliata delle apparecchiature offerte in relazione ad ipotetici scenari tipo degli edifici-impianti; la puntuale identificazione delle proposte di intervento e delle relative apparecchiature con presentazione della relativa documentazione tecnica avverrà al momento della redazione del piano tecnico-economico dei servizi relativi agli specifici edifici-impianti oggetto di affidamento, elaborato in fase di adesione della Stazione Appaltante aderente ai suddetti strumenti.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione delle apparecchiature offerte, corredate dalla documentazione tecnica con evidenza della classe energetica di appartenenza e tipologia di gas refrigerante adottato, se fluorurato o naturale, per le apparecchiature per le quali è previsto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

3.2.2 **Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato**

Criterio
L'Appaltatore/Concessionario si obbliga a conseguire per gli edifici ed impianti oggetto del Contratto EPC ST un risparmio energetico annuo, correlato alla "baseline" iniziale, in termini di energia primaria, anche cumulato in caso di più edifici-impianti, definito secondo criteri di normalizzazione, ad esempio climatica, di almeno il:

a) 10% qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del 5% in caso di successivi rinnovi o stipule successive (derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l'80% di energia provvista di G.O. prodotta da impianti FER già nella disponibilità dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi termici normalizzati[21] degli ultimi tre anni, verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669 con obbligo di destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, che la Stazione Appaltante dovrà definire in fase di documentazione di gara, alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in caso di affidamento del solo servizio termico. Si precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del vettore energetico (es. da gas naturale ad energia elettrica), al fine di permettere la comparabilità dei consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;
b) X% (minimo 10%) qualora si tratti di prima stipula contrattuale e del Y% (minimo 5%) in caso di rinnovi o stipule successive, (derogabile al ribasso in caso di edifici in classe A (1, 2, 3, 4) di cui ai decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del MISE o nel caso di utilizzo di almeno l' 80% di energia provvista di G.O. prodotta da impianti FER già nella disponibilità dell'Affidatario, rispetto al consumo storico risultante dalla media dei consumi termici normalizzati[22] della Baseline, verificato secondo la metodologia per la valutazione dei miglioramenti ex-post secondo quanto specificato dalla UNI CEI EN 17669 con obbligo di destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo – che la Stazione Appaltante dovrà definire in fase di documentazione di gara – da destinare alla realizzazione degli

21 https://www.efficienzaenergetica.enea.it/servizi-per/imprese/diagnosi-energetiche/normativa-di-riferimento/rendicontazione-secondo-l-articolo-7-comma-8-del-d-lgs-102-14.html
22 Cfr. nota precedente

interventi di efficientamento energetico, in caso di affidamento congiunto di entrambi i servizi, con possibilità di compensazione dell'obiettivo di risparmio tra i due servizi per un massimo del 20% dell'obiettivo di risparmio. Si precisa che nel solo caso di interventi di efficientamento energetico di sostituzione del vettore energetico (es. da gas naturale ad energia elettrica), al fine di permettere la comparabilità dei consumi generati dai diversi vettori, gli obiettivi calcolati rispetto al consumo storico andranno convertiti utilizzando i fattori di conversione in energia primaria (espressi in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP) di cui all'Appendice 1, eventualmente aggiornati e tempo per tempo vigenti;
Nel solo caso di affidamento congiunto di EPC SE e EPC ST è prevista la possibilità di definire un obiettivo unico di risparmio energetico, per entrambi i servizi, calcolato a partire dai consumi storici di cui sopra e quantificato in termini di energia primaria (espresso in tonnellate equivalenti di petrolio – TEP).

Verifica

La verifica del criterio è effettuata tramite il raffronto del risparmio risultante dai dati di monitoraggio con quello definito contrattualmente, a decorrere al massimo da un anno dalla realizzazione degli interventi di efficientamento e non oltre il termine della seconda stagione termica completa, tenendo conto degli opportuni fattori di adeguamento del consumo energetico secondo i principi della Misura e Verifica dei risparmi previsti dalla UNI CEI EN 17669.
Anche le successive verifiche dovranno essere effettuate al massimo ogni anno.
In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di risparmio, il corrispettivo contrattualmente definito deve essere automaticamente e proporzionalmente ridotto.
Il risparmio energetico annuo indicato alle lettere a), e b), deve considerarsi al netto dell'incertezza determinata secondo quanto previsto dalla UNI CEI EN 17669. La determinazione dell'incertezza deve tenere conto almeno dei seguenti elementi: catena di misura (eventualmente esclusi i contatori di fornitura del vettore energetico), metodologia di calcolo compresi fattori di aggiustamento/normalizzazione, dell'eventuale campionamento.

La misura dell'energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati.
Le misure e gli apparecchi utilizzati dovranno essere conformi alla UNI 11879, incluso le prestazioni dei dispositivi di misura, per le misure dell'energia termica negli impianti di climatizzazione centralizzati e alla UNI EN ISO 7726 per le misure negli ambienti termici.
L'Appaltatore/Concessionario dovrà fornire le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura in merito a: codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione, tipologia di strumento (marca, modello, etc.), matricola, grandezza misurata e unità di misura.
Gli strumenti di misura utilizzati dovranno essere corredati di idonei certificati di taratura emessi da laboratori accreditati per la grandezza ed il campo di misura di interesse.

3.2.3 **Energia elettrica autoprodotta da sistema co/trigenerativi**

Indicazioni all'Affidatario

Criterio da inserire solo in caso di affidamento disgiunto, qualora la stessa energia elettrica sia autoprodotta da sistema co/trigenerativi.

Criterio

L'energia prodotta da impianti proposti quali interventi di riqualificazione energetico-ambientale, nell'ambito del Contratto, è resa disponibile all'Affidatario nei limiti della quota di energia consumata dalla stessa (consumo istantaneo).

L'energia elettrica prodotta dagli impianti del Contratto EPC ST alimentati a fonte rinnovabile e eccedente quella consumata, sarà regolata dal Contratto.
L'energia elettrica prodotta da impianti non inclusi negli interventi di riqualificazione oggetto del Contratto è nella piena disponibilità dell'Affidatario.

Verifica
La verifica del criterio è effettuata tramite gli appositi contatori installati, dall'Appaltatore/Concessionario nell'ambito del Contratto EPC ST, per effettuare la misurazione almeno dell'energia prodotta e di quella ceduta a rete.
Tutte le configurazioni realizzate dovranno rispettare quanto previsto dal TISSPC (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) ARERA con le relative implicazioni sui contratti di fornitura e di imposizione di accisa ai sensi del TUA (Testo Unico Accise). In particolare pertanto l'Affidatario si configura come "cliente finale", ossia la persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private e l'Appaltatore/Concessionario come "produttore", salvo nei casi in cui si dovessero riscontrare problematiche relative alla presenza di ulteriori impianti di produzione esistenti in sito, vista la necessità di garantire l'unicità del produttore; tali contesti specifici saranno regolati nell'ambito del Contratto SE, sempre nel rispetto del TISSPC sopraccitato.
Nei casi previsti dalla legislazione vigente, l'Appaltatore/Concessionario in qualità di produttore ai sensi del TISSPC è titolare sia delle autorizzazioni amministrative sia della licenza officina elettrica e pertanto responsabile di tutti i relativi adempimento legislativi fino al termine del Contratto; analogamente restano in capo all'Appaltatore/Concessionario in qualità di produttore, tutti gli adempimenti verso GSE, ARERA, TERNA e altri enti eventualmente coinvolti.

3.2.4 **Proposta degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale**

Criterio
L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta una proposta degli interventi necessari ad assicurare un miglioramento della prestazione energetica e ambientale del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST.
Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale, il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:

- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione, una identificazione degli interventi di efficientamento dei sistemi edificio-impianto oggetto dell'EPC ST al fine di conseguire, o mantenere nel caso sia già presente, un livello di automazione almeno pari alla classe B della norma UNI EN ISO 52120-1;
- l'indicazione delle parti edili/impianti/apparecchiature/sistemi da installare e le loro caratteristiche tecnico/prestazionali;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'attribuzione e l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti.
- un piano di Misura e Verifica (M&V) dei risparmi energetici conseguibili ai sensi della UNI CEI EN 17669;

Tale piano deve contenere inoltre le caratteristiche degli interventi di miglioramento della prestazione energetica con la completezza ed accuratezza richiesta dal livello di progettazione che

descrive tali interventi, assicurando che i sistemi edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST rispettino le norme vigenti.
L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro massimo dodici mesi dall'avvio del servizio, salva diversa indicazione dell'Affidatario, un piano esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale che può includere l'installazione di eventuali FER per gli impianti oggetto del Contratto EPC ST, al fine di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico minimo presentato in offerta, sulla base della proposta di interventi di riqualificazione formulata in sede di offerta a partire dalla certificazione e DE fornite in gara dall'Affidatario ed aggiornate, se necessario, dopo l'inizio del Contratto (con possibilità di precisazione della baseline).
Il piano esecutivo, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a efficientare i consumi e gli impatti ambientali del Contratto EPC ST, in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili o da FER, tramite soluzioni di monitoraggio e controllo, in un'ottica di ciclo di vita, oltre alle prescrizioni di legge.

In particolare, il piano esecutivo deve descrivere e quantificare:
- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia termica o elettrica negli edifici-impianti, oggetto del Contratto EPC ST;
- interventi per l'aumento dell'efficienza di edifici, apparecchi, impianti oggetto del Contratto EPC ST;
- interventi per la generazione distribuita di energia rinnovabile (pannelli solari termici, pompe di calore geotermiche, ecc.).

Considerato che l'Appaltatore/Concessionario obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico o, anche, per l'eventuale realizzazione di impianti a generazione distribuita di energia rinnovabile (FER), il piano esecutivo deve comprendere:
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico o introduzione di FER;
  - la quantificazione stimata risparmio energetico conseguibile e della conseguente riduzione degli impatti ambientali, secondo quanto indicato in offerta, che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere;
  - la quantificazione degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate, previa approvazione dell'Affidatario.
Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi segue l'eventuale ripartizione tra le parti, rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara. Tale ripartizione può essere eventualmente migliorata, in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante.

Verifica
In offerta deve essere allegata la presentazione di un piano dettagliato degli interventi previsti ed indicazione delle tipologie di funzioni di controllo escluse perché non apportanti benefici in accordo alla UNI EN ISO 52120-1 (Prestazione energetica degli edifici - Contributo dell'automazione, del controllo e della gestione tecnica degli edifici - Parte 1: Quadro generale e procedure) motivando le decisioni intraprese documentandole come prescritto dall' Allegato A della UNI TS 11651 (Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in conformità alla UNI EN ISO 52120-1).
In fase di esecuzione del Contratto, la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo, ulteriormente dettagliato se necessario.

3.2.5 **Piano di adeguamento normativo**

Indicazioni all'Affidatario

Questo criterio non si applica se tutti gli impianti sono già a norma (da precisare nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario).

Criterio

L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta il piano descrittivo degli interventi di adeguamento normativo, necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC ST rispettino le norme vigenti.

Considerato che l'Appaltatore/Concessionario si obbliga a destinare un importo percentuale minimo del corrispettivo, per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, il piano esecutivo deve contenere, tra l'altro:

- l'elenco delle norme / leggi a cui gli impianti vengono resi conformi;
- un'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione;
- l'indicazione degli impianti, apparecchiature, sistemi da installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- la quantificazione stimata dell'eventuale risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti.

Esso deve contenere inoltre le caratteristiche delle opere di adeguamento normativo con la completezza ed accuratezza richiesta per la descrizione di tali opere.

L'Appaltatore/Concessionario deve realizzare tutti gli interventi di adeguamento necessari ad assicurare che gli impianti oggetto del Contratto EPC ST rispettino le norme vigenti, allo scopo l'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine tassativamente indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a dodici mesi dalla stipulazione dello stesso, un piano esecutivo degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti, ove necessario ulteriormente dettagliato rispetto a quello presentato in gara, con esecuzione prioritaria degli interventi di messa in sicurezza degli impianti, da realizzarsi entro un anno dalla stipula del Contratto che costituisce impegno contrattuale minimo vincolante per la realizzazione delle opere. Entro il medesimo termine, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare un aggiornamento degli elaborati *as built.*

Il piano esecutivo deve essere realizzato nelle tempistiche indicate previa approvazione dell'Affidatario.

Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante deve essere contenuto nel medesimo piano.

Verifica

In offerta deve essere allegata la presentazione di un piano dettagliato degli interventi previsti.

In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la presentazione del relativo piano esecutivo.

3.2.6 **Sistemi automatici di gestione e monitoraggio**

Indicazione all'Affidatario

Questo criterio non si applica se tali sistemi sono già stati realizzati e siano funzionanti presso l'Affidatario (da precisare nella DE fornita in sede di gara dall'Affidatario).

Criterio

L'Appaltatore/Concessionario presenta in sede di offerta un piano per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, nonché il monitoraggio del comfort termoigrometrico e della qualità dell'aria.

Tale piano deve contenere tra l'altro:

- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc.) e le relative modalità di attuazione anche per gli impianti e le altre apparecchiature elettriche in uso presso l'Affidatario;
- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire a cura del SW che sarà fornito;
- l'indicazione degli apparecchi/sistemi HW e SW, capaci di monitorare e ottimizzare i flussi energetici, da installare e le loro caratteristiche;
- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
- la quantificazione stimata del risparmio energetico conseguibile e la riduzione degli impatti ambientali;
- il Piano di M&V specifico deve essere redatto ai sensi della UNI CEI EN 17669.
- una stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti e, in caso di ottenimento, l'eventuale ripartizione, migliorativa rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, tra le parti in relazione alla titolarità, alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti;
- l'indicazione della classe di automazione che si intende conseguire ai sensi della norma UNI EN ISO 52120-1, almeno pari alla classe B.
- l'impegno da parte dell'Appaltatore/Concessionario a inviare una reportistica almeno annuale o semestrale concordata con l'Affidatario (mensile in caso di criticità accertate) che analizzi i dati oggetto di misurazione (consumi e comfort termoigrometrico e qualità dell'aria) nell'intervallo considerato, con l'obiettivo di individuare le azioni di miglioramento che possono generare ulteriori efficienze nei consumi energetici.

Il Contratto dovrà prevedere la possibilità di accesso ai sistemi di monitoraggio attraverso il rilascio di una licenza per una utenza specifica per l'Affidatario.

Al momento della loro installazione tutti i sistemi, HW e SW e relative licenze saranno di proprietà dell'Affidatario in caso di appalto.

In ipotesi di Concessione di EPC ST, i sistemi HW e SW, e le relative licenze di cui sopra, saranno nella titolarità dell'Appaltatore/Concessionario, che provvederà alla loro gestione e manutenzione durante l'esecuzione del Contratto, salvo poi trasferirne la titolarità all'Ente Concedente allo scadere della concessione.

L'Appaltatore/Concessionario si impegna a rendere noti i costi di gestione dei sistemi di monitoraggio in ottica di trasparenza ai fini della riconsegna finale dei sistemi all'Affidatario.

L'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, entro un termine indicato nel Contratto, indicativamente non superiore a due mesi dalla stipulazione dello stesso, oppure sei mesi se la stipulazione del Contratto è avvenuta a stagione termica iniziata, un piano esecutivo del sistema di gestione e monitoraggio, aggiornato laddove necessario.

Tale piano deve contenere tra l'altro:

- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione e gestione e il corrispettivo corrispondente all'intervento;
- l'indicazione delle parti edili, impianti, apparecchiature, sistemi da installare e le loro caratteristiche tecniche e prestazionali;
- quantificazione del risparmio energetico conseguibile e della riduzione degli impatti ambientali, che contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo minimo di risparmio indicato in offerta;
- stima degli eventuali incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il piano viene realizzato dall'Appaltatore/Concessionario entro il termine ivi indicato, previa approvazione dell'Affidatario.

Il valore economico definitivo degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi e l'eventuale ripartizione tra le parti in relazione alla titolarità e alle modalità e ai limiti di finanziamento stabiliti, concordemente con le regole applicative riferite alla singola misura incentivante, deve essere contenuto nel piano.

Verifica
In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

3.3 CRITERI PREMIANTI PER IL SERVIZIO TERMICO

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'articolo 57 comma 2 del Codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.

3.3.1 **Obiettivo di risparmio energetico oltre il minimo**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre un risparmio energetico maggiore dei valori di cui al criterio "3.2.2 Obiettivo di risparmio energetico minimo normalizzato", a partire dal primo anno successivo alla realizzazione degli interventi e non oltre il termine della seconda stagione termica completa, e a seguire per tutta la durata contrattuale, in proporzione al risparmio offerto, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
L'Appaltatore/Concessionario individua la percentuale di risparmio minimo garantito nella propria offerta durante la procedura selettiva, e in fase di stipula del Contratto EPC, detto valore integrerà i relativi obblighi contrattuali in capo all'Appaltatore/Concessionario medesimo.

Verifica
La verifica del criterio è effettuata tramite il risparmio risultante dai dati di monitoraggio. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

3.3.2 **Risparmio energetico ulteriore condiviso**

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che, nel corso di esecuzione del Contratto, consegua un obiettivo di risparmio energetico maggiore di quello offerto in gara. L'Appaltatore/Concessionario dovrà accettare una diminuzione dei corrispettivi dovuti per un pari importo economico nel caso in cui la valorizzazione economica di tale maggior risparmio conseguito non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione. Tale riduzione si applica qualora l'Appaltatore/Concessionario abbia sostenuto i costi per il raggiungimento di tale risparmio ulteriore e abbia adottato decisioni o comportamenti tesi a raggiungere tale maggiore risparmio.

In caso di diversa regolamentazione, l'Appaltatore/Concessionario si impegna a corrispondere fino ad un massimo del 33% del risparmio eccedente quello offerto come adeguamento in diminuzione del corrispettivo del Servizio, verificato in relazione a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 17669.
La mancata corresponsione della percentuale di risparmio ulteriore viene collegata ad una apposita penale, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

Verifica
La verifica del criterio è effettuata tramite i dati di monitoraggio che attestano il risparmio conseguito. L'Appaltatore/Concessionario presenta una dichiarazione in offerta che integra le clausole contrattuali. L'obbligo di risultato viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

3.3.3 Quota percentuale di energia elettrica autoprodotta ceduta gratuitamente

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che offre una quota percentuale "EEautop" di energia elettrica autoprodotta da nuovo impianto alimentato a fonte rinnovabile, impianti cogenerativi, impianti trigenerativi ceduta gratuitamente.
Verifica
La verifica del criterio è effettuata tramite verifica della percentuale offerta in gara tramite gli appositi contatori dedicati.
La mancata corresponsione della percentuale di energia elettrica ceduta gratuitamente viene collegata ad una apposita penale per ritardato adempimento.

3.3.4 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti.

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che si impegni ad effettuare una diagnosi degli edifici e degli impianti, in base alla norma UNI EN ISO 52120-1, e che contestualmente proponga per gli edifici o impianti oggetto del Contratto EPC un piano per il raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe A della già menzionata norma UNI EN ISO 52120-1.

Verifica
Presentazione, a cura di EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, dell'analisi d'asseverazione in conformità alla norma UNI/TS 11651 con attestazione del raggiungimento di un livello di automazione pari alla classe A secondo la norma UNI EN ISO 52120-1. L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

3.3.5 Protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che presenta un piano che prevede, nell'ambito dei sistemi di monitoraggio del punto precedente, l'adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) conforme al protocollo internazionale IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol).Tale progetto deve essere redatto da professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazioni internazionali sulla

capacità di utilizzo del protocollo IPMVP), esso serve a garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, ex ante ed ex post, al fine di collegare il corrispettivo al livello di prestazione raggiunto.
Il progetto deve essere descritto e dettagliato per la applicazione specifica relativa alla composizione degli impianti oggetto del Contratto.

Verifica
Progetto di M&V conforme al protocollo IPMVP firmato da un professionista certificato CMVP, PMVA o PMVE (certificazione internazionale sulla capacità di utilizzo del protocollo IPMVP).
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento, in conformità a quanto previsto dall'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

3.3.6 Gestione contrattuale tramite metodologia BIM

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che:
1) utilizza metodologie BIM per la gestione contrattuale (punteggio x);
2) Possiede una certificazione secondo la UNI/PdR 74:2019 del 'Sistema di Gestione BIM' (punteggio x + y).

Verifica
In fase di presentazione dell'offerta: la verifica del criterio è effettuata tramite la presentazione della certificazione rilasciata in conformità alla norma UNI/PdR 74:2019 in corso di validità.
In corso di esecuzione, entro il primo anno di vigenza contrattuale, l'Appaltatore/Concessionario dovrà provare di aver istallato e gestito un piano di gestione informativa in conformità alla UNI 11337 per la gestione digitale dei processi e, laddove richiesto, una certificazione rilasciata in conformità alla norma UNI/PdR 74:2019.
L'obbligo viene collegato ad una apposita penale per ritardato adempimento.

3.3.7 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)

Questo criterio è basato su un tipo di valutazione della conformità applicabile ad organizzazioni. La sua applicazione va ponderata in base all'importo della gara e alla tipologia di opera da realizzare.
Gli strumenti di valutazione ESG trovano fondamento nel fatto che i requisiti minimi affinché un'organizzazione possa calcolare un suo rating ESG, sono:
a) Essere costituita come entità legale registrata (quindi tutti i tipi di società tranne singoli professionisti o partite IVA)
b) Avere una struttura di governance (anche società con socio unico e amministratore unico ma dotate di un minimo di struttura di governance) che indirizza le strategie di sostenibilità e valuta periodicamente i rischi
c) Avere una struttura organizzativa che consenta di valutare alcuni processi fondamentali tra cui: coinvolgimento della filiera, analisi di materialità, definizione delle politiche di sostenibilità, gestione integrata dei rischi ESG e gestione di un set di indicatori che coprano tutti gli aspetti della sostenibilità e siano focalizzati sulla stima dei rischi ESG con carattere predittivo.

Criterio
È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che abbia ottenuto un'attestazione del livello di esposizione ai rischi attuali o potenziali ESG (Environmental, Social, Governance).
Verifica

Attestazione rilasciata da un Organismo di verifica e validazione accreditato in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17029 in conformità ad un programma finalizzato al rilascio di attestazioni delle Organizzazioni relative al livello del rischio ESG quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.

3.3.8 **Sistemi evoluti di gestione e monitoraggio**

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all’Appaltatore/Concessionario che offre sistemi di gestione evoluti (oltre i già disponibili sistemi di regolazione installati dall’Affidatario) che:

- integrino la gestione di edifici-impianti, il monitoraggio e il controllo dei sistemi tecnici per l’edilizia e degli altri impianti elettrici di edifici, anche con tecnologie che attivino gli impianti collegando i dati derivanti dalla registrazione della presenza, attraverso la digitalizzazione dei flussi in ingresso, attivando gli impianti elettrici e di climatizzazione nei locali di uso degli occupanti, per limitare i consumi energetici;
- integrino la gestione delle flotte dell’Affidatario e il relativo collegamento al personale abilitato all’uso, con valutazione del regime di guida e dei consumi, dei tempi di manutenzione programmata, della valutazione preventiva di costi e impatti ambientali prodotti;
- sviluppino modelli di informazione su consumi energia e impatti ambientali per il personale dell’Affidatario, basate sui consumi reali dell’Affidatario oggetto del Contratto EPC. Nel caso delle scuole, tali informazioni devono essere condivise con gli alunni.

Verifica

In offerta deve essere fornita puntuale descrizione del sistema offerto.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali, per ritardato adempimento.

3.3.9 **Sistema di Gestione Energia**

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all’Appaltatore/Concessionario che si impegni a implementare per l’Affidatario un Sistema di Gestione dell’Energia, anche attraverso l’ausilio di piattaforme software per il monitoraggio energetico (BEMS), l’analisi e la reportistica, in base alla norma UNI CEI EN ISO 50001.

Verifica

Ottenimento della Certificazione in conformità alla UNI CEI EN ISO 50001 entro i primi 3 anni di durata contrattuale collegata con una penale per ritardato adempimento di importo rilevante.

3.3.10 **Analisi delle emissioni di carbonio**

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all’Appaltatore/Concessionario che presenti una carbon footprint dell’azienda redatta secondo la norma UNI EN ISO 14064-1.

Verifica

Impegno alla presentazione della Carbon footprint realizzata in conformità alla UNI EN ISO 14064-1.

3.3.11 **Certificazione UNI CEI 11352**

Criterio

È attribuito un punteggio premiante all'Appaltatore/Concessionario che sia ESCo certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

In particolare, gli offerenti debbono disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti energetici e ambientali.

Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'Appaltatore/Concessionario dei seguenti documenti inerenti alla certificazione conseguita ed il personale adibito all'esecuzione dell'appalto:

d) certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità;

e) contratto collettivo applicato, in accordo con quanto previsto dall'art. 57 comma 1 del Codice;

f) elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e relativo ruolo.

Verifica

La verifica del criterio relativamente alla lettera a) è effettuata in fase di offerta tramite la presentazione della certificazione UNI CEI 11352 in corso di validità. Tale certificazione deve essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata contrattuale.

La verifica del criterio relativamente alla lettera b) è effettuata in fase di offerta tramite l'indicazione del contratto collettivo applicato.

La verifica del criterio relativamente alla lettera c) è effettuata in fase di esecuzione contrattuale tramite la presentazione dell'elenco del personale adibito all'esecuzione del Contratto e relativo ruolo. Tale elenco va aggiornato costantemente.

3.4 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO TERMICO – EPC ST

Indicazioni all'Affidatario

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice.

3.4.1 Fornitura di combustibili

Criterio

L'Appaltatore/Concessionario non fornisce combustibili fossili solidi o liquidi da fonti non rinnovabili da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il GPL nei luoghi non raggiunti da gasdotti.

Verifica

In fase di esecuzione del Contratto.

Per dimostrare il mantenimento del requisito durante tutta la durata del Contratto, l'Appaltatore/Concessionario deve presentare all'Affidatario, con periodicità almeno annuale:

- una scheda tecnica del combustibile utilizzato, oppure
- documentazione tecnica del produttore,

oppure

- una relazione di prova di un organismo riconosciuto oppure
- altro mezzo di prova equivalente,

ed inoltre

- documentazione relativa all'accisa applicata.

3.4.2 Diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti -

Criterio

L'Appaltatore/Concessionario aggiorna, se necessario, prima dell'avvio del primo intervento di efficientamento energetico sugli edifici o impianti oggetto del Contratto EPC ST, e comunque entro il primo anno a partire dalla presa in consegna degli impianti, la DE del sistema edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST, provvedendo altresì alla verifica della correttezza dei dati forniti in sede di procedura selettiva dall'Affidatario a definizione del consumo di riferimento (Baseline).

La DE dovrà essere redatta in conformità alla UNICEI EN 16247 e dovrà includere anche le attività adeguamento normativo, laddove necessarie.

Tale analisi deve evidenziare, tenendo anche presenti il contesto in cui si si inseriscono gli impianti oggetto del Contratto EPC ST e le norme vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalità d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara ed in particolare di quanto contenuto in offerta tecnica.

Ai fini della predisposizione della documentazione della procedura selettiva, nella *lex specialis* l'Affidatario mette a disposizione la DE, come dettagliato al paragrafo 1.2.1 ed i rilievi oltre ad ogni altra informazione utile in suo possesso inerente agli edifici e gli impianti oggetto del Contratto EPC ST.

L'APE dovrà essere emessa entro un anno dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale per tutti gli immobili oggetto dell'appalto. L'Affidatario si impegna altresì ad

aggiornare l'APE, nel corso della durata del Contratto, secondo i termini di aggiornamento previsti dalla normativa vigente.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla redazione della DE e dell'APE si faccia riferimento a quanto di seguito espresso:

- per la redazione dell'APE vale quanto riportato nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
- le DE citate nel presente provvedimento dovranno essere elaborate da un EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, così come previsto dall'art.12 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102.

Con riguardo alle attività sopracitate, che sono propedeutiche alla realizzazione di interventi di risparmio energetico e riqualificazione ambientale degli edifici-impianti, è opportuno che il Contratto abbia durata compatibile con i tempi di ritorno dell'investimento.

Verifica
DE conforme alla norma UNI CEI EN 16247 presentata dall'EGE, certificato da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da ESCo certificate da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

3.4.3 **Programmazione e controllo operativo**

Criterio
L'Appaltatore/Concessionario governerà le attività inerenti all'erogazione dell'EPC ST con un sistema di processi efficaci e opportunamente informatizzati.
La Programmazione delle attività e degli interventi viene formalizzata attraverso la stesura dei seguenti documenti:

- il "Programma di Manutenzione";
- il "Programma Operativo degli Interventi di adeguamento normativo"
- il "Programma Operativo degli Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetico-ambientale";
- il "Programma Operativo degli Interventi di realizzazione dei Sistemi automatici di gestione e monitoraggio;
- il "Verbale di Controllo" che certifica la regolare esecuzione a regola d'arte delle attività di cui al Programma Operativo.

Ognuno dei documenti citati, che riporta i parametri energetico/ambientali pertinenti, deve essere fornito all'Affidatario all'avvio del Contratto e con cadenza almeno semestrale.
Inoltre, per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'art 19 della legge 10/91, l'Appaltatore/Concessionario invierà entro aprile di ogni anno una relazione con l'indicazione dei TEP equivalenti ai kWh termici erogati al cliente nell'ambito del Contratto EPC ST, in modo da consentire all'Affidatario di rispettare detto termine.

Verifica
In fase di esecuzione del Contratto, attraverso la presentazione dei documenti citati.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

3.4.4 **Sensibilizzazione del personale dell'utente**

Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce all'Affidatario materiale informativo e formativo, da mettere a disposizione del personale e dell'utenza che usufruisce del servizio e prevede l'erogazione di

specifici corsi di formazione, anche in modalità remota, da erogare entro sei mesi dall'avvio del Contratto, relativamente a:
- orari e modalità di erogazione del servizio;
- modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti;
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei CAM per l'affidamento di servizi energetici per edifici, con particolare riferimento ai CAM EPC ST.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione ed essere accessibile anche a distanza.

Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo.
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

3.4.5 **Informazioni agli occupanti**

Criterio
L'Appaltatore/Concessionario fornisce ed installa, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio-impianto oggetto del Contratto EPC ST, in modo che siano ben visibili al pubblico, apposite targhe o cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico circa il servizio ST erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale.
Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
- gli estremi del decreto ministeriale di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per impianti termici, con indicazione dei consumi da fonte rinnovabile prima e dopo le opere di adeguamento normativo ed efficientamento, ricavati anche dal sistema di monitoraggio;
- le fonti energetiche utilizzate nell'erogazione del servizio oggetto del Contratto EPC ST;
- il livello del fabbisogno energetico desumibile da APE, (per siti >250 mq);
- il servizio termico erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale
- l'utilizzo e la tipologia dei gas refrigeranti utilizzati e le caratteristiche dell'impianto.

Verifica
Consegna del materiale informativo e formativo
In fase di esecuzione del Contratto la verifica avviene attraverso la corretta installazione e il corretto funzionamento del sistema offerto, pena l'applicazione delle penali per ritardato adempimento.

APPENDICE 1

ID_SITO	Denominazione sito	INDIRIZZO		Destinazione uso sito	Sigla tipo immobile/sito	Superficie (mq)	Volume riscaldato (mc)	Presente CDZ	Presente PdC per riscaldamento	Presente FV	FV produz kWh/anno (anche stima)
		Città	Via/corso e n° civico								
TOTALI											

ID_SITO	Consumi elettici					Consumi termici						Consumi totali tep/anno
	POD	kWh/anno da rete (NB da ultima bolletta anno)	kWh/anno da FV consumo diretto/istantaneo (stima)	kWh/mq *anno	tep/anno	PDR eventuale	Tipo di combustibile	Sigla comb	(mc o kg annui o kWh t) (NB per gas da rete da ultima bolletta anno)	mc o kg/mc riscaldato *anno	tep/anno	
TOTALI												
									IP a LED		Stima IP	
											TOT	
										Obbligo nomina EM		

24A04423

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 luglio 2024.

Norma di omologazione dell'attrezzatura di revisione «Analizzatore gas di scarico».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», di seguito «codice della strada» e, in particolare, l'art. 80, comma 1, che demanda ad appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei criteri, dei tempi e delle modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, «… al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti»;

Visti gli articoli 52 e 71 del codice della strada, che pongono in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza ad adottare decreti in materia di caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto altresì, l'art. 229 del suddetto codice della strada, il quale delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dal nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», di seguito «regolamento di esecuzione del codice della strada», e, in particolare, l'art. 237, comma 2, che prevede che: «… le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla Appendice VIII, sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie», e l'art. 241, comma 3, che dispone che: «Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2017, n. 139, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE, in aderenza e nel rispetto delle previsioni recate dal suddetto art. 80;

Visti, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che: «Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici, sono conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'allegato III al presente decreto, nonché ai requisiti stabiliti dalla autorità competente», e l'allegato III, punto I, riga 9), il quale stabilisce come requisiti minimi relativi agli impianti e alle attrezzature di controllo: «un analizzatore 4 gas con i requisiti minimi a norma della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto in particolare, l'art. 16, comma 2, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, il quale stabilisce che: «Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per l'effettuazione delle revisioni, non conformi a quanto previsto dall'art. 11, possono essere utilizzate fino alla emanzione di nuove disposizioni dell'autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, recante: «Istruzioni operative per decreto ministeriale n. 214/2017 relativo ai controlli tecnici dei veicoli e dei loro rimorchi circolanti sulle strade pubbliche», con il quale sono state fornite indicazioni operative sui controlli tecnici;

Visto il decreto ministeriale n. 628/1996 con cui il Ministero dei trasporti ha emanato il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e la relativa circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 - Nuova circolare 88/95 e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto che gli analizzatori di gas di scarico destinati all'ispezione ed alla manutenzione professionale dei veicoli a motore, devono risultare conformi all'art. 1 del decreto legislativo n. 22/2007 (direttiva 2014/32/UE - allegato XII, primo comma);

Visto il protocollo di comunicazione MCTCNet 2 - Testo unico - Protocollo di scambio dati per centri di revisione autorizzati ai sensi dell'art. 80 del C.d.S., adottato con la Circolare R.U. 21772 del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 214/2017, ai sensi del quale l'Autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti, in particolare, di cui alla lettera *c)*, del punto 3 dell'allegato V: «requisiti per manutenzione e taratura delle attrezzature di controllo»;

Rilevata la necessità che l'analizzatore di gas di scarico di cui al presente decreto, unitamente al possesso dei requisiti minimi a norma della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, debba essere dotato di un'estensione della verifica prima della conformità per gli aspetti di natura metrologica necessari alle finalità di revisione dei veicoli previsti dal decreto ministeriale 214/2017, previsti dai protocolli di comunicazione gestiti da questa autorità competente;

Rilevata la necessità di individuare un periodo transitorio per l'adeguamento delle attrezzature di cui al presente decreto ai requisiti previsti dalle disposizioni dell'autorità competente;

Vista la nota prot. RU19393 del 5 luglio 2024 con la quale la Divisione 4 della Direzione generale per la motorizzazione trasmetteva il documento tecnico redatto dal Gruppo di lavoro attrezzature, organo consultivo dell'amministrazione, istituito con d.d. prot. R.D. 13 del 3 febbraio 2021;

Rilevata la necessità di stabilire, per le motivazioni sopra rappresentate, un periodo transitorio entro il quale l'attrezzatura analizzatore gas di scarico debba risultare conforme, oltre che alle disposizioni di cui alla direttiva 2004/22/CE del Parlamento e del Consiglio, anche ai requisiti previsti dal presente decreto, per le finalità proprie della revisione dei veicoli;

Ritenuto opportuno attivare la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Norma di omologazione attrezzatura Analizzatore gas di scarico

1. La norma di omologazione per le finalità della revisione dell'attrezzatura «Analizzatore gas di scarico» per veicoli a motore è quella riportata nel capitolato tecnico allegato del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. La commercializzazione delle attrezzature «Analizzatore gas di scarico», omologate in conformità alla circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 - Nuova circolare 88/95 e successive modificazioni e integrazioni alla circolare prot. n. 211/404 del 18 gennaio 2002 sarà consentita fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2024

Il direttore generale: D'ANZI

ALLEGATO

ALLEGATO TECNICO OMOLOGAZIONE
ANALIZZATORE GAS DI SCARICO

Definizione

Attrezzatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata.

Un analizzatore di gas di scarico è uno strumento di misura che serve a determinare le frazioni volumetriche di specifici componenti dei gas di scarico del motore di un veicolo ad accensione comandata al livello di umidità del campione analizzato. Detti componenti dei gas sono: monossido di carbonio (CO), biossido di carbonio (CO_2), idrocarburi (HC) e ossigeno (O_2).

Il contenuto di idrocarburi deve essere espresso come concentrazione di n-esano ($C_6 H_{14}$) con tecniche di assorbimento ad infrarossi.

Le frazioni volumetriche dei componenti del gas sono espresse in percentuale (% *vol)* per CO, CO_2 e O_2 ed in parti per milione (ppm *vol)* per HC.

Inoltre, un analizzatore di gas di scarico calcola il valore del parametro λ da frazioni volumetriche dei componenti del gas di scarico. Tale parametro è un valore dimensionale rappresentativo dell'efficienza combustiva di un motore in termini di rapporto aria/combustibile nei gas di scarico.

L'analizzatore gas di scarico, utilizzato per la revisione dei veicoli a motore, deve essere conforme alle specifiche della direttiva 2014/32/UE e deve essere dotato dei seguenti componenti aggiuntivi:

sonda di prelievo;

tubo flessibile di raccordo fra la sonda e l'apparato di misura.

Caratteristiche tecniche sonda di prelievo e tubo flessibile di raccordo

Tutti i componenti del sistema di trasporto del gas devono essere di materiale resistente alla corrosione; in particolare il materiale della sonda di prelievo deve resistere alla temperatura dei gas di scarico e allo schiacciamento da ruote e da calpestio.

La sonda di prelievo deve essere flessibile e realizzata in modo da poter essere inserita nel tubo di scappamento per almeno 300 mm e tenuta in posizione da un dispositivo di fermo; il diametro esterno non deve essere maggiore di 10 mm.

Le caratteristiche della sonda e dei tubi di collegamento devono essere tali da non influenzare le misure.

Il sistema di trasporto del gas deve essere a tenuta d'aria in modo tale che il risultato della misura non sia influenzato dalla diluizione con aria ambiente oltre il valore della metà dell'errore massimo ammesso dal costruttore.

La sonda di prelievo deve resistere per due ore ad una temperatura di almeno 250 °C e per 12 ore completamente immersa nella benzina. Al termine non deve presentare differenze dimensionali né modifiche della superficie interna ed esterna.

Poiché ormai la gran parte delle tubazioni di scarico permette l'utilizzo di sonde di dimensioni anche maggiori di 10 mm e soprattutto al fine di consentire l'applicazione alla parte terminale della sonda stessa di un centratore, si possono consentire sonde di dimensione esterna di Ø (10 ± 2) mm. La tubazione di collegamento sonda - analizzatore deve resistere ad una temperatura non inferiore a 200 °C ed agli idrocarburi come previsto per la sonda.

La tubazione deve inoltre risultare idonea alla prova di schiacciamento. Essa si intende superata se, effettuati dieci passaggi ripetuti di una ruota di un'autovettura di massa non inferiore a 1000 kg e dopo aver sottoposto lo stesso tratto di tubazione a dieci azioni di calpestio di una persona di massa pari a 70 kg ± 10%, rimangono inalterate le caratteristiche geometriche e di resistenza meccanica, nonché la possibilità di utilizzazione. La prova deve essere eseguita possibilmente dopo aver raffreddato la tubazione a 5 °C.

Protocollo MCTC Net2

L'analizzatore gas di scarico deve rispettare le prescrizioni del testo unico MCTCNet2 di cui alla circolare prot. R.U. 21772 del 24 settembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni:

deve rispettare i requisiti di connessione e comunicazione scegliendo una o più delle seguenti modalità:

RS senza elaborazione esito;

DIR;

RETE;

deve mantenere i dati identificativi (almeno numero di serie e data di scadenza della verifica periodica) in un'area di memoria interna liberamente accessibile in lettura ma accessibile in scrittura solo con password dedicata per le attività di verifica periodica.

Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, le norme per procedere alle verifiche iniziali, periodiche ed occasionali e le procedure di prova da impiegare nell'utilizzazione dell'attrezzatura nel corso delle operazioni di revisione periodica sono definite, nelle more della definizione di specifica normativa in corso di adozione, nella circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 - Nuova circolare 88/95 e successive modificazioni e integrazioni .

24A04395

DECRETO 5 luglio 2024.

Modifiche al capitolato tecnico MCTCNet2 per la revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 t.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85 «Nuovo codice della strada» con il quale è stato disposto che il Ministero dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) stabilisce i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che negli stessi sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione;

Visto l'art. 238, commi 1 e 3 e correlata Appendice IX del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 95 «Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto ministeriale n. 628/1996 con cui il Ministero dei trasporti ha emanato il regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore;

Vista la circolare n. 3997/604 del 6 settembre 1999 - Nuova circolare 88/95 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale sono state definite le procedure di omologazione, di verifica delle attrezzature, nonché le procedure operative di prova sui veicoli oggetto di revisione;

Vista la circolare prot. 6247/698/99 del 16 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni con la quale sono state emanate le disposizioni tecnico-funzionali relative al protocollo di collegamento e comunicazione delle apparecchiature utilizzate per la revisione dei veicoli a motore, denominata MCTCNet;

Vista la circolare MOT4/2691/404 del 29 ottobre 2002 in materia di riconoscimento di funzionalità dei software PCStazione, PCPrenotazione;

Visto il d.d. 3662 del 10 luglio 2009 con il quale viene introdotto l'applicativo informatico «nuovo servizio revisioni» esposto sul Portale dell'automobilista;

Viste le circolari prott. 1165/404 del 25 luglio 2001, 1690/404 del 3 luglio 2002, 2691/404 del 29 ottobre 2002, 1139/404 del 26 maggio 2003, 2344/404 del 6 ottobre 2003, 3131/404 del 17 dicembre 2003, 885/404 del 30 marzo 2004, 1347/404 del 10 maggio 2004, 1848/404 del 28 giugno 2004, 64/404 del 19 gennaio 2005, 562/404 del 21 marzo 2005, il decreto direttoriale R.D. n. 3986 dell'11 agosto 2009 ed il decreto direttoriale R.D. n. 330 dell'11 agosto 2023 con le quali sono state emanate ulteriori disposizioni a chiarimento, integrazione e modifica della sopra enunciata circolare prot. 6247/698/99 del 16 novembre 1999;

Vista la circolare R.U. 21772 del 24 settembre 2015 con la quale è stata pubblicata la prima edizione del T.U. MCTCNet2 che unifica in un unico documento le specifiche tecnico funzionali del protocollo di comunicazione adottato presso i centri di controllo.

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 446/2021 del 15 novembre 2021 con cui il Ministero ha disciplinato il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati in relazione alle attività di revisione dei veicoli pesanti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2023 «Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di "Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"»;

Ritenuto necessario provvedere alla rivisitazione delle specifiche tecnico-funzionali contenute nel documento emanato con precedente circolare prot. 6247/698/99 del 16 novembre 1999, con il fine di integrare il testo unico con specifiche tecniche relative al protocollo di comunicazione delle apparecchiature utilizzate per la revisione dei veicoli a motore di massa superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi in uso presso i centri di controllo privati, art. 80 del C.d.S.;

Vista la nota prot. RU19396 del 5 luglio 2024 con la quale la Divisione 4 della Direzione generale per la Motorizzazione trasmetteva il documento tecnico redatto dal gruppo di lavoro attrezzature, organo consultivo dell'amministrazione, istituito con d.d. prot. RD 13 del 3 febbraio 2021;

Ritenuta meritevole di accoglimento la documentazione tecnica di aggiornamento del testo unico MCTCNet2 per le attrezzature utilizzate per la revisione dei veicoli a motore di massa superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi in uso presso i centri di controllo privati;

Decreta:

Art. 1.

Le modifiche da apportare al protocollo MCTCNet2 di collegamento e comunicazione delle apparecchiature utilizzate per la revisione dei veicoli a motore di massa superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose (ADR) o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e semirimorchi in uso presso i centri di controllo privati sono quelle riportate nell'allegato al presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2024

Il direttore generale: D'ANZI

ALLEGATO TECNICO

1 Applicazione di MCTCNet2 al controllo dei veicoli pesanti

Le modifiche ed integrazioni al T.U. MCTCNet2, di seguito definite, si applicano a tutti i software PCPrenotazione e PCStazione nonché alle attrezzature dedicate anche al controllo tecnico dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. e non implicano pertanto l'obbligo di aggiornamento delle attrezzature dedicate alle operazioni di controllo sui veicoli leggeri. Le modifiche e le integrazioni di seguito definite si applicano, se non diversamente specificato, al T.U. MCTCNet2 pubblicato con D.D. prot. n. 3986 dell'11 agosto 2009 e s.m.i..

1.1 Generali

1) Il punto 19 del paragrafo 3.1.1 ("validazione file da parte dei moduli software") non è più da ritenersi applicabile.

2) Al paragrafo 3.3.3.5.1 la frase: "*La Sezione AnalisiGasAlimentazione_1 deve essere presente nel solo caso in cui TipoVeicolo="LEGGERO" diversamente non deve essere presente.*" è modificata come segue:

   "*La Sezione AnalisiGasAlimentazione_1 deve essere presente nel solo caso in cui TipoVeicolo<>"MOTOVEICOLO" diversamente non deve essere presente.*".

3) Al paragrafo 3.3.3.5.2 la frase: "*L'intera sezione AnalisiGasAlimentazione_2 deve essere presente se TipoVeicolo="LEGGERO" e Alimentazione_2= "METANO" oppure "GPL". Diversamente non deve essere presente.*" è modificata come segue:

   "*L'intera sezione AnalisiGasAlimentazione_2 deve essere presente se TipoVeicolo<>"MOTOVEICOLO" e Alimentazione_2= "METANO" oppure "GPL". Diversamente non deve essere presente.*"

4) La tabella al punto 4 del Capitolo 4 è sostituita dalla seguente:

Tipo di File	**Condizioni**
PFR	OBBLIGATORIO se CategoriaInternazionale <> "L2e" o "L5e" o "L6e" o "L7e" o "M2" o "M3" o "N2" o "N3" oppure se CategoriaInternazionale = "L2e" o "L5e" o "L6e" o "L7e" o "M2" o "M3" o "N2" o "N3" e il file DEC non è presente.
GAS	OBBLIGATORIO se Alimentazione_1 = "BENZINA" o "METANO" o "GPL" o "MISCELA".
OPA	OBBLIGATORIO se Alimentazione_1= "DIESEL"
FAR	OBBLIGATORIO se CategoriaInternazionale <> "O1" o "O2" o "O3" o "O4"
FON	OBBLIGATORIO se CategoriaInternazionale <> "O1" o "O2" o "O3" o "O4"
SOS	NON OBBLIGATORIO
DER	NON OBBLIGATORIO
OBD	NON OBBLIGATORIO
FOT	OBBLIGATORIO
IMM	OBBLIGATORIO se è presente il file FOT e la entry GenerazioneFileIMM=S
GOM	OBBLIGATORIO

Tipo di File	Condizioni
DEC	OBBLIGATORIO se CategoriaInternazionale = “L2e” o “L5e” o “L6e” o “L7e” o “M2” o “M3” o “N2” o “N3” e il file PFR non è presente, diversamente non deve essere presente.
VEL	OBBLIGATORIO se CategoriaInternazionale= “L1e” o “L2e” o “L6e”

1.2 Sistema di riconoscimento targa

Il paragrafo 3.3.4 definisce i requisiti per l’approvazione di un sistema di riconoscimento targhe nonché le modalità di applicazione e di utilizzo durante il controllo tecnico del veicolo. Tutte le approvazioni previste, con esclusione della AP00000rt/M/Net, sono ritenute idonee al riconoscimento delle targhe in uso ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. L’adozione del sistema di riconoscimento targa, nelle stesse modalità previste per i veicoli leggeri, è pertanto obbligatoria anche per i veicoli pesanti (categorie N2, N3, M2, M3, O3, O4).

Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. immatricolati prima del 20 febbraio 2013 la entry “TargaRiconosciuta=” del file AAnnnnnn.FOT riporterà la targa nominale acquisita dal file AAnnnnnn.CLK e l’esito del riconoscimento sarà sempre “REGOLARE”.
A tal fine è aggiunta la seguente entry al file AAnnnnnn.CLK, nella sezione [FotoTarga]

TipoVeicolo=	S (p)		OBBLIGATORIA. Può assumere uno dei seguenti valori: “LEGGERO” “PESANTE” “MOTOVEICOLO”

1.3 Modifiche ed integrazioni alle entry dei file PR2 e AC2

Entry relative alla sezione **[DatiLibrettoVeicoli]**

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
Km=	N (¿)	6	OBBLIGATORIA solo nel file ACC. Indica il valore letto dal conta chilometri del veicolo. Per i motoveicoli non dotati di contachilometri e per i rimorchi si adotta il valore “0”.
NumeroScarichi=	N (¿)	1	OBBLIGATORIA solo nel file ACC e solo se Alimentazione_1 <> “ELETTRICO” o “NESSUNA”. Diversamente non deve essere valorizzata. Indica il numero di scarichi presenti.
Decibel=	N (¿)	3	OBBLIGATORIA se Alimentazione_1 <> “ELETTRICO” o “NESSUNA”. Diversamente non deve essere valorizzata. Indica il limite massimo dB riportato sulla carta di circolazione. Limite livello sonoro dB(A) – dB(B). Decibel è da considerarsi obbligatoria anche nel periodo transitorio
GiriMotoredB=	N (¿)	5	OBBLIGATORIA. Se Alimentazione_1 <> “ELETTRICO” o “NESSUNA”. Diversamente non deve essere valorizzata. Indica il numero di giri motore ai quali va eseguita la prova

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
			fonometrica (gir/min). GirimotoredB è da considerarsi obbligatoria anche nel periodo transitorio
NumeroCilindri=	N (¿)	2	OBBLIGATORIA solo se Alimentazione_1 <> "ELETTRICO" o "NESSUNA", diversamente non deve essere valorizzata. L'obbligatorietà è intesa solo per il file ACC. Indica il numero di cilindri.
TempiMotore=	S (¿)	…	OBBLIGATORIA solo nel file ACC e solo se Alimentazione_1 <> "ELETTRICO" o "NESSUNA", diversamente non deve essere valorizzata. Indica i tempi del motore e può essere uno tra: "2T" "4T" "DIS"
TipoMotore=	S	….	OBBLIGATORIA. Se CategoriaInternazionale è uguale a "O1" o "O2" o "O3" o "O4" assume il valore "NON PRESENTE". Sigla identificativa del motore.
DirettivaAcusticaAuto=	S (¿) (l) (p)	…	OBBLIGATORIA. Definisce la direttiva acustica a cui è soggetta l'omologazione del veicolo e può essere una sola tra quelle elencate nel file MCTC.INI alla sezione DirettiveAcusticheAuto. Può non essere valorizzata se CategoriaInternazionale è uguale a "O1" o "O2" o "O3" o "O4".
DirettivaEmissioniGasBenzinaAuto=	S (¿) (l) (p)	…	OBBLIGATORIA. Definisce la direttiva a cui è soggetta l'omologazione del veicolo e può essere una sola tra quelle elencate nel file MCTC.INI alla sezione DirettiveEmissioniGasBenzinaAuto. Deve assumere il valore "NESSUNA" se il motore non è ad accensione comandata.
LimiteMinLambdaMinAcc=	N(2) (¿) (l) (p)	4	OBBLIGATORIA solo se il motore è ad accensione comandata e solo se la direttiva di riferimento è 91/441/CEE o successiva. Diversamente non deve essere valorizzata. L'obbligatorietà è comunque intesa solo per il file ACC. Indica il limite minimo Lambda per le sole prove al minimo accelerato.
LimiteMaxLambdaMinAcc=	N(2) (¿) (l) (p)	4	OBBLIGATORIA solo se il motore è ad accensione comandata e solo se la direttiva di riferimento è 91/441/CEE o successiva. Diversamente non deve essere valorizzata. L'obbligatorietà è intesa solo per il file ACC. Indica il limite massimo Lambda per le sole prove al minimo accelerato.
TipoCambio=	S (¿)	…	OBBLIGATORIA solo nel file ACC. Indica il tipo di trasmissione e può essere una sola tra: "MECCANICO" "AUTOMATICO" "VARIATORE" "NESSUNO" Può assumere il valore "NESSUNO" solo se CategoriaInternazionale= "O3" o "O4".
AzionamentoFrenoServizio=	S (¿)	….	OBBLIGATORIA solo nel file ACC e può essere uno tra: "LEVA1_LEVA2" "LEVA1_PEDALE1" "PEDALE" Se TipoVeicolo="LEGGERO" oppure TipoVeicolo="PESANTE" può assumere solo il valore "PEDALE".

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
			Se CategoriaInternazionale=”L1e”, “L3e” o “L4e” può assumere solo “LEVA1_LEVA2” o “LEVA1_PEDALE1”
PressioneRiferimento=	N (*) (p)	4	Pressione di riferimento in kPa.
TipoRimorchio=	S (¿)	...	Obbligatoria solo nel file ACC e se CategoriaInternazionale=”O3” oppure “O4”. Può assumere uno tra i seguenti valori: “RIMORCHIO” “SEMIRIMORCHIO”

1.4 Entry aggiunte o modificate al file PFR

Entry relative alla sezione **[ProvaFreni]**

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
AzionamentoFrenoServizio=	S	...	Modalità azionamento freno di servizio e può essere uno solo tra: “LEVA1_LEVA2” “LEVA1_PEDALE1” “PEDALE” Per TipoVeicolo=“LEGGERO” oppure TipoVeicolo=”PESANTE” può assumere unicamente il valore “PEDALE” Se CategoriaInternazionale=”L1e”, “L3e” o “L4e” può assumere solo “LEVA1_LEVA2” o “LEVA1_PEDALE1”.
ImpFrenanteSocc=	S (l) (p)	....	Tipo di impianto frenante di soccorso tra: “IDRAULICO” “PNEUMATICO” “MECCANICO” “MISTO”
Soglia%EffSoccorso=	N(1) (l) (p)	4	OBBLIGATORIA se la entry FrenoSoccorso o FrenoSoccorsoPesanti è diversa da “NESSUNO”. % Soglia efficienza freno di soccorso.
Soglia%DissSoccorso=	N (¿) (l) (p)	2	OBBLIGATORIA se la Entry FrenoSoccorso o FrenoSoccorsoPesanti è uguale a “STAZIONAMENTO” o “TT”. Diversamente non deve essere valorizzata. % Soglia freno di soccorso.
Soglia%EffFrenoStazComb=	N (¿) (l) (p)	2	OBBLIGATORIA solo se AutorizzatoTraino=S diversamente non deve essere valorizzata. % Soglia efficienza frenostazionamento combinato
EffFrenoSoccorso=	N(1) (¿) (l) (p)	4	OBBLIGATORIA se FrenoSoccorsoPesanti<> ”NESSUNO” oppure se FrenoSoccorsoPesanti= non è presente. % Efficienza freno di soccorso.
EsitoEffFrenoSoccorso=	E (¿) (l) (p)	1	OBBLIGATORIA se FrenoSoccorsoPesanti<> ”NESSUNO” oppure se FrenoSoccorsoPesanti non è presente. Esito efficienza freno di soccorso.
PercentualeCarico=	N (p)	3	% di carico calcolata dal banco prova freni, rapportando il valore della entry MassaVeicolo= (peso statico espresso in kg

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
			misurato dal banco prova freni) ed il valore della entry MassaComplessiva= (dato nominale riportato nel file AC2).
SogliaSlittamento=	N (¿) (p)	2	OBBLIGATORIA se TipoProvaFreni="RULLI". % valore di slittamento configurato nel banco prova freni a rulli.
AderenzaRulloSx=	N (2) (¿) (p)	4	OBBLIGATORIA se TipoProvaFreni="RULLI". Valore di aderenza del rullo sinistro rilevato a rulli asciutti tramite l'apposita procedura.
AderenzaRulloDx=	N (2) (¿) (p)	4	OBBLIGATORIA se TipoProvaFreni="RULLI". Valore di aderenza del rullo destro rilevato a rulli asciutti tramite l'apposita procedura.
EffFrenoServizioForzeEstrapolate=	N (¿) (p)	2	OBBLIGATORIA se il valore della entry PercentualeCarico= è inferiore a 65 e se ImpFrenanteServ= "PNEUMATICO" oppure "MISTO". % Efficienza freno servizio calcolata con i valori di forza frenante estrapolate e la massa massima complessiva ammessa.
EffFrenoSoccorsoForzeEstrapolate=	N (¿) (p)	2	OBBLIGATORIA se FrenoSoccorsoPesanti= "XX" oppure "TT" e se il valore della entry PercentualeCarico= è inferiore a 65 e ImpFrenanteSocc= "PNEUMATICO" oppure "MISTO". % Efficienza freno servizio calcolata con i valori di forza frenante estrapolate e la massa massima complessiva ammessa. La entry non deve essere valorizzata se FrenoSoccorsoPesanti="STAZIONAMENTO" oppure "NESSUNO".
AutorizzatoTraino=	L (l)(p)	1	OBBLIGATORIA. Indica se il veicolo è autorizzato al traino.
MassaRimorchiabile=	N (¿) (l)(p)	5	OBBLIGATORIA solo se AutorizzatoTraino=S.
PesoTotaleDinamico=	N (p)	6	Peso dinamico totale espresso in N, rilevato durante la prova di frenatura del freno di servizio.
FrenoSoccorsoPesanti=	S (p)	….	Sigla del freno di soccorso e può essere una sola tra: "XX" "TT" "STAZIONAMENTO" "NESSUNO" Il valore "NESSUNO" può essere inserito solo se CategoriaInternazionale= "O3" oppure "O4".
EffFrenoStazionamentoComb=	N (¿) (l)(p)	2	OBBLIGATORIA solo se presente almeno una sezione [DettagliFrenoStazionamentoAsse_n] e AutorizzatoTraino=S, diversamente non deve essere valorizzata. % Efficienza del freno di stazionamento veicolo combinato.
EsitoEffFrenoStazionamentoComb=	E (¿) (l)(p)	1	OBBLIGATORIA solo se presente almeno una sezione [DettagliFrenoStazionamentoAsse_n] e AutorizzatoTraino=S, diversamente non deve essere valorizzata. Esito efficienza freno di stazionamento veicolo combinato.

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
VelocitaVeicolo=	N(1) (p)	4	OBBLIGATORIA solo se TipoProvaFreni=PIASTRE, diversamente non deve essere valorizzata. Velocità con la quale in veicolo accede al banco prova freni, rilevata prima dell'inizio della frenata.

Entry relative alla sezione [**DettagliFreniAsse_n**]

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
EffFrenoServizioAsse=	N (p)	2	% Efficienza del freno riferito all'asse.
ForzaSxEstrapolata=	N (¿) (p)	5	OBBLIGATORIA se il valore della entry PercentualeCarico= è inferiore a 65 e se ImpFrenanteServ= "PNEUMATICO" oppure "MISTO". Forza sinistra in N estrapolata alla pressione di riferimento.
ForzaDxEstrapolata=	N (¿) (p)	5	OBBLIGATORIA se il valore della entry PercentualeCarico= è inferiore a 65 e se ImpFrenanteServ= "PNEUMATICO" oppure "MISTO". Forza destra in N estrapolata alla pressione di riferimento.
P1Linea=	N (¿) (p)	4	OBBLIGATORIA se il valore della entry PercentualeCarico= è inferiore a 65. Pressione in kPa rilevata a monte del correttore di frenata al momento della massima misura della forza frenante.
P2Cilindri=	N (¿) (p)	4	OBBLIGATORIA se il valore della entry PercentualeCarico= è inferiore a 65. Pressione in kPa rilevata ai cilindri del freno al momento della massima misura della forza frenante.

Entry relative alla sezione [**DettagliFrenoStazionamentoAsse_n**]

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
PesoDinamicoSx=	N (p)	5	Peso dinamico semiasse sinistro in N
PesoDinamicoDx=	N (p)	5	Peso dinamico semiasse destro in N
PesoDinamicoAsse=	N (p)	6	Peso dinamico asse in N

1.5 Entry eliminate dal file PFR

Sono eliminate dalla sezione **[DettagliFrenoStazionamentoAsse_n]** le seguenti entry:

ForzaSxEstrapolata=	N (p)	5	Forza sinistra in N estrapolata alla pressione di riferimento.
ForzaDxEstrapolata=	N (p)	5	Forza destra in N estrapolata alla pressione di riferimento.
P1Linea=	N(1) (p)	5	Pressione in kPa rilevata a monte del correttore di frenata al momento della massima misura della forza frenante.
P2Cilindri=	N(1) (p)	5	Pressione in kPa rilevata ai cilindri del freno al momento della massima misura della forza frenante.

1.6 Entry aggiunte o modificate al file GAS

Entry relative alla sezione **[AnalisiGas]**

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
DirettivaEmissioniGasBenzinaAuto=	S (l) (p)	….	Definisce la direttiva a cui è soggetta l'omologazione del veicolo e può essere una sola tra quelle elencate nel file MCTC.INI alla sezione DirettiveEmissioniGasBenzinaAuto.
NumMinGiriMinAcc=	N (¿) (l) (p)	4	OBBLIGATORIA solo se DirettivaEmissioniGasBenzinaAuto="91/441/CEE" o successiva. Diversamente non deve essere valorizzata
NumMaxGiriMinAcc=	N (¿) (l) (p)	4	OBBLIGATORIA solo se DirettivaEmissioniGasBenzinaAuto="91/441/CEE" o successiva. Diversamente non deve essere valorizzata
LimiteCOCorrettoMinAcc=	N(1) (?) (l) (p)	3	OBBLIGATORIA solo se DirettivaEmissioniGasBenzinaAuto="91/441/CEE" o successiva. Diversamente non deve essere valorizzata
LimiteMinLambdaMinAcc=	N(2) (¿) (l) (p)	4	OBBLIGATORIA solo se DirettivaEmissioniGasBenzinaAuto="91/441/CEE" o successiva. Diversamente non deve essere valorizzata
LimiteMaxLambdaMinAcc=	N(2) (¿) (l) (p)	4	OBBLIGATORIA solo se DirettivaEmissioniGasBenzinaAuto="91/441/CEE" o successiva. Diversamente non deve essere valorizzata
TempMinOlioMotore=	N (*) (l) (p)	2	Valore di temperatura minima di funzionamento dell'olio motore (°C)

1.7 Entry aggiunte o modificate al file FON

Con circolare prot. 64/404 del 19 gennaio 2005 sono state modificate le procedure operative di prova concernenti le emissioni sonore dei veicoli a motore. Le stesse procedure, nonché le determinazioni relative al limite di riferimento, sono applicabili anche ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. Per tale fine è modificata la seguente entry:

Entry relative alla sezione **[Fonometro]**

ProvaEseguitaInternamente=	L (¿)	1	OBBLIGATORIA se LivSonoroN1P1 è valorizzata, diversamente non deve essere valorizzata. Se valorizzata, inoltre, può assumere il valore "S" solo se TipoVeicolo="LEGGERO" oppure "PESANTE" e DirettivaAcusticaAuto="81/334/CEE" o superiore oppure se TipoVeicolo="MOTOVEICOLO" e DirettivaEmissioneAcusticaMoto="97/24/CE" o superiore. Indica se la prova di rumorosità allo scarico non è stata effettuata in ambienti aperti.

1.8 Modulo software del banco prova freni omologato per veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t.

Il software del banco prova freni, nelle modalità RETE, in fase di selezione del veicolo da sottoporre a prova può consentire all'operatore di selezionare contemporaneamente sia veicolo trainante che il rimorchio. In questi casi, al termine della prova, il software genererà i due relativi file PFR.

1.9 Utilizzo del decelerometro per i veicoli di massa a pieno carico maggiore di 3,5 t.

Il punto 16 del paragrafo 1.3.2 viene integralmente sostituito dal seguente:

Al verificarsi delle seguenti condizioni l'Ispettore può avvalersi dell'utilizzo del decelerometro per il controllo dell'efficienza frenante:

- TipoVeicolo=TipoVeicolo="MOTOVEICOLO" e CategoriaInternazionale= ("L2e" o "L5e" o "L6e" o "L7e"), e l'Ispettore ritenga vi siano le condizioni previste dalla Circolare n° 64/404 del 19 Gennaio 2005 per l'uso del decelerometro;
- TipoVeicolo= "PESANTE" e CategoriaInternazionale= ("M2" o "M3" o "N2" o "N3"), nei casi in cui sia coerente ritenere complesso prevedere il veicolo al 65% di massa a pieno carico e, per comprovate ragioni tecniche, non fosse possibile applicare i sensori di pressione necessari all'estrapolazione delle forze di frenata;

Il PCStazione, nei soli casi sopra individuati e verificata l'assenza del file AAnnnnnn.PFR e del file AAnnnnnn.FOT, deve permettere all'Ispettore di inserire manualmente tutti i dati necessari per la generazione del file AAnnnnnn.DEC e avviare la procedura di acquisizione dell'immagine fotografica del veicolo.

La procedura di riconoscimento targa dovrà avvenire posizionando il veicolo sopra al banco prova freni, adottando i necessari accorgimenti quando l'uso del decelerometro è dovuto ad incompatibilità tra banco prova freni e veicolo (ad esempio utilizzando idonee coperture dei rulli). È ammesso, eventualmente, posizionare l'asse posteriore del veicolo in prossimità dell'ingresso, o dell'uscita, del banco prova freni a rulli, purché vengano rispettati i requisiti dell'immagine di cui alle specifiche di utilizzo del sistema di riconoscimento targa.

I diagrammi di flusso determinano il processo a cui il PCStazione deve attenersi. La scrittura del file AAnnnnnn.CLK dovrà tenere conto delle seguenti definizioni per la valorizzazione delle entry relative alle forze di frenatura.

ENTRY	TIPO	DIM	DESCRIZIONE
ForzaFrenanteSingolaSx=	N	5	Assume il valore 99999
ForzaFrenanteDx=	N (¿)	5	Se CategoriaInternazionale <> ("L1e" o "L3e" o "L4e") oppure se Categoria Internazionale è uguale a ("L2e" o "L5e") e AsseRuotaSingola è uguale a 1 allora assume il valore 99999. Diversamente non deve essere valorizzata.

Diagramma_Proc_Dec_a

A

Eliminare tutti i file CLK, FOT e IMM presenti nel direttorio Input_Wcam

Scrittura File CLK nel direttorio Input_Wcam. Inizio attesa eliminazione file CLK.

E' presente il file CLK?

No

Si

E' presente il file FOT nella directory Input_Wcam?

Si

No

Sono trascorsi 15 secondi?

Si

No

La Entry GenerazioneFileIMM=S?

No

Si

No

E' presente il file AAnnnnnn.imm?

Si

I valori di forza massima contenuti nel file FOT coincidono con quelli del file CLK ?

No

Si

L'esito del riconoscimento è regolare?

No

Si

TimeOut per la ricezione dei file attesi, si vuole ripetere il test? (*)

Si

No

Messagio di incongruenza, si vuole ripetere il test? (*)

No

Si

Spostare i file AAnnnnnn.fot e, se presente, il file AAnnnnnn.imm nella cartella ESITO e procedere con la scrittura del file AAnnnnnn.dec

A

Prova sospesa

Fine

A

(*) E' facoltà del produttore del software formulare il messaggio come ritiene più opportuno, tuttavia deve indicare con esattezza, e in modo inequivocabile, l'errore o l'incongruenza riscontrata.

Diagramma_Proc_Dec_b

L'Ispettore è tenuto ad indicare nelle note del file AC2 i motivi che lo hanno indotto all'utilizzo del Decelerometro, inoltre il referto stampato dal decelerometro dovrà essere allegato alla documentazione relativa alla revisione.

24A04396

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plenvu»

Estratto determina AAM/PPA n. 643/2024 del 2 agosto 2024

È autorizzato il *grouping* di variazione tipo IB costituito da una variazione tipo IB B.II.e.4.a) ed una variazione tipo IA B.II.e.1.a.1), con la conseguente immissione in commercio del medicinale PLENVU nelle confezioni di seguito indicate:

Confezione :

«polvere per soluzione orale» 1 bustina carta/AL da 115,96 G + 1 bustina A carta/AL da 46,26 G + 1 bustina B carta/AL da 55,65 G (1 trattamento) - A.I.C. n. 045671068 (base 10) 1CKSNW (base 32);

«polvere per soluzione orale» 1 bustina carta/AL da 115,96 G + 1 bustina A carta/AL da 46,26 G + 1 bustina B carta/AL da 55,65 G (40 trattamenti) - A.I.C. n. 045671070 (base 10) 1CKSNY (base 32);

«polvere per soluzione orale» 1 bustina carta/AL da 115,96 G + 1 bustina A carta/AL da 46,26 G + 1 bustina B carta/AL da 55,65 G (80 trattamenti) - A.I.C. n. 045671082 (base 10) 1CKSPB (base 32);

«polvere per soluzione orale» 1 bustina carta/AL da 115,96 G + 1 bustina a carta/al da 46,26 g + 1 bustina b carta/al da 55,65 g (160 trattamenti) - A.I.C. n. 045671094 (base10) 1CKSPQ (base 32);

«polvere per soluzione orale» 1 bustina carta/AL da 115,96 G + 1 bustina A carta/AL da 46,26 G + 1 bustina B carta/AL da 55,65 G (320 trattamenti) - A.I.C. n. 045671106 (base 10) 1CKSQ2 (base 32).

Principio attivo macrogol 3350, sodio solfato anidro, sodio cloruro, potassio cloruro, sodio ascorbato, acido ascorbico.

Codice pratica: C1B/2024/868.

Codice di procedura europea: SE/H/1801/001/IB/029/G.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11116290153) con sede legale e domicilio fiscale in via Fabio Filzi 25, 20124, Milano, Italia.

Aggiornamento del paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni delle etichette al fine di uniformare la descrizione delle confezioni già autorizzate a quella delle nuove confezioni.

È modificato, altresì, il paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto come di seguito descritto:

da:

ogni bustina comprende un laminato con i seguenti materiali di costruzione: polietilene tereftalato (PET), polietilene, alluminio e resina di estrusione.

a:

ogni bustina comprende un laminato con i seguenti materiali di costruzione: polietilene tereftalato (PET), polietilene, alluminio e resina di estrusione o carta, alluminio e resina di estrusione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione A.I.C. n. 045671068 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Per le confezioni A.I.C. n. 045671070, 045671082, 045671094, 045671106 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04404

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flexbumin»

Con la determina n. aRM - 148/2024 - 3822 del 19 agosto 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Baxalta Innovations GMBH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLEXBUMIN.

Confezione: 038109082;

descrizione: «250G/L soluzione per infusione» 1 sacca PE da 100 ml.

Confezione: 038109070;

descrizione: «250G/L soluzione per infusione» 1 sacca PE da 50 ml.

Confezione: 038109068;

descrizione: «200G/L soluzione per infusione» 1 sacca PE da 100 ml.

Confezione: 038109056;

descrizione: «200G/L soluzione per infusione» 1 sacca PE da 50 ml.

Confezione: 038109043;

descrizione: «250 G/L soluzione per infusione» 24 sacche PE da 50 ml.

Confezione: 038109031;

descrizione: «200 G/L soluzione per infusione» 12 sacche PE da 100 ml.

Confezione: 038109029;

descrizione: «250 G/L soluzione per infusione» 12 sacche PE da 100 ml.

Confezione: 038109017;

descrizione: «200 G/L soluzione per infusione» 24 sacche PE da 50 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A04418

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0966
Yen	155,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,314
Corona danese	7,4607
Lira Sterlina	0,85878
Fiorino ungherese	398,45
Zloty polacco	4,3128
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,534
Franco svizzero	0,9304
Corona islandese	150,5
Corona norvegese	12,1108
Rublo russo	-
Lira turca	36,5848
Dollaro australiano	1,7008
Real brasiliano	6,3759
Dollaro canadese	1,5188
Yuan cinese	7,8046
Dollaro di Hong Kong	8,5335
Rupia indonesiana	17754,5
Shekel israeliano	4,2013
Rupia indiana	92,2765
Won sudcoreano	1495,97
Peso messicano	21,6414
Ringgit malese	4,8525
Dollaro neozelandese	1,8461
Peso filippino	63,303
Dollaro di Singapore	1,4475
Baht tailandese	38,732
Rand sudafricano	20,3713

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04427

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0915
Yen	158,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,286
Corona danese	7,4628
Lira Sterlina	0,85998
Fiorino ungherese	397,38
Zloty polacco	4,3105
Nuovo leu romeno	4,9772
Corona svedese	11,559
Franco svizzero	0,9325
Corona islandese	150,7
Corona norvegese	12,0005
Rublo russo	-
Lira turca	36,6472
Dollaro australiano	1,6837
Real brasiliano	6,2028
Dollaro canadese	1,5097
Yuan cinese	7,8071
Dollaro di Hong Kong	8,5055
Rupia indonesiana	17653,43
Shekel israeliano	4,1979
Rupia indiana	91,5925
Won sudcoreano	1504,09
Peso messicano	21,0872
Ringgit malese	4,8834
Dollaro neozelandese	1,8423
Peso filippino	63,049
Dollaro di Singapore	1,4485
Baht tailandese	38,797
Rand sudafricano	20,1616

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04428

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0922
Yen	160,62

Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,27
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,85808
Fiorino ungherese	398,2
Zloty polacco	4,3173
Nuovo leu romeno	4,9768
Corona svedese	11,4235
Franco svizzero	0,9409
Corona islandese	150,9
Corona norvegese	11,781
Rublo russo	-
Lira turca	36,5786
Dollaro australiano	1,6643
Real brasiliano	6,136
Dollaro canadese	1,501
Yuan cinese	7,8425
Dollaro di Hong Kong	8,5162
Rupia indonesiana	17539,37
Shekel israeliano	4,1367
Rupia indiana	91,695
Won sudcoreano	1501,94
Peso messicano	21,0692
Ringgit malese	4,9111
Dollaro neozelandese	1,815
Peso filippino	63,015
Dollaro di Singapore	1,4499
Baht tailandese	38,866
Rand sudafricano	20,034

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04429

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,093
Yen	159,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,273
Corona danese	7,4619
Lira Sterlina	0,86093
Fiorino ungherese	396,1
Zloty polacco	4,319
Nuovo leu romeno	4,9767
Corona svedese	11,4955
Franco svizzero	0,9368
Corona islandese	151,1
Corona norvegese	11,8825
Rublo russo	-
Lira turca	36,6133
Dollaro australiano	1,6677
Real brasiliano	6,1544
Dollaro canadese	1,5021
Yuan cinese	7,8393
Dollaro di Hong Kong	8,5168
Rupia indonesiana	17378,97
Shekel israeliano	4,1511
Rupia indiana	91,759
Won sudcoreano	1503,86
Peso messicano	21,0402
Ringgit malese	4,8912
Dollaro neozelandese	1,823
Peso filippino	62,738
Dollaro di Singapore	1,4474
Baht tailandese	38,577
Rand sudafricano	20,0993

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04430

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 agosto 2024

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0917
Yen	160,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,234
Corona danese	7,4622
Lira Sterlina	0,85708
Fiorino ungherese	395,2
Zloty polacco	4,3253
Nuovo leu romeno	4,9769
Corona svedese	11,4955
Franco svizzero	0,9435
Corona islandese	151,1

Corona norvegese	11,8295
Rublo russo	-
Lira turca	36,6275
Dollaro australiano	1,6609
Real brasiliano	6,0477
Dollaro canadese	1,5007
Yuan cinese	7,828
Dollaro di Hong Kong	8,514
Rupia indonesiana	17413,43
Shekel israeliano	4,0722
Rupia indiana	91,655
Won sudcoreano	1491,07
Peso messicano	20,5652
Ringgit malese	4,828
Dollaro neozelandese	1,8156
Peso filippino	62,533
Dollaro di Singapore	1,4453
Baht tailandese	38,45
Rand sudafricano	20,0169

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

24A04431

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Roccella Valdemone.

Il Comune di Roccella Valdemone (ME), con deliberazione n. 16 del 24 giugno 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2024, il commissario straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Antonino Merillo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A04398

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Falconara Albanese.

Il Comune di Falconara Albanese (CS), con deliberazione n. 5 dell'8 maggio 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2024, il commissario straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Giovanni Musacchio, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A04399

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Licata.

Il Comune di Licata (AG), con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2024, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Elisa Vaccaro, del dott. Giuseppe Imbrò, e del dott. Giuseppe Vinciguerra, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A04400

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Menfi.

Il Comune di Menfi (AG), con deliberazione n. 13 del 22 aprile 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2024, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Carmelo Burgio, del dott. Orazio Mammino, e del dott. Raimondo Liotta, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A04401

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-202) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00